



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ente capofila
COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 2° - SERVIZI INTERNI
APPALTI E CONTRATTI

DISCIPLINARE DI GARA

CUC/ID 641- Procedura telematica aperta, per conto del Comune di Fano, per l'affidamento della progettazione definitiva-esecutiva e dei lavori di viabilità di adduzione a Pesaro- "Miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- Completamento Strada Interquartieri" – Appalto integrato ai sensi dell'art.48, comma 5, del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108 – Progetto finanziato con FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC)- Infrastrutture 2014-2020 – CUP: E31B20000400001 - CIG: 99203324F1 - N. Gara: 9181606.

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme esplicative relativamente alle modalità di partecipazione, alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento *per conto del Comune di Fano dell'appalto integrato ai sensi dell'art.48, comma 5, del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108 per l'affidamento della progettazione definitiva-esecutiva e dei lavori di viabilità di adduzione a Pesaro- "Miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- Completamento Strada Interquartieri" – Appalto integrato ai sensi dell'art.48, comma 5, del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108 – Progetto finanziato con FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC)- Infrastrutture 2014-2020- CUP: E31B20000400001.*

La presente procedura di gara è indetta, dalla Centrale unica di Committenza, di cui il Comune di Fano è Ente capofila, istituita ai sensi per gli effetti dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, avente codice AUSA 0000542826, per conto del Comune di Fano e in esecuzione della Determinazione a contrarre n.1626 del 29 giugno 2023, del Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Fano e della determinazione di approvazione degli atti di gara del Dirigente della CUC n. 1630 del 29 giugno 2023.

Si evidenzia che l'apertura delle offerte sarà disposta solo a seguito di proroga legislativa ovvero di rifinanziamento, come da formale richiesta di proroga che sarà presentata dal Comune di Fano alla Regione Marche per l'inoltro al competente CIPESS, relativamente all'individuazione di un nuovo termine OGV nonché di rendicontazione pari almeno al 30/06/2027, si rinvia alle motivazioni riportate nell'ATTO d'OBBLIGO che il concorrente è tenuto ad accettare senza condizione o riserva, alcuna ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta e con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del Codice.

Tipologia dell'appalto: Appalto integrato, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto legge 31/05/2021 n. 77 convertito con legge 29/07/2021 n. 108, che prevede l'affidamento della progettazione definitiva-esecutiva (sulla base dello studio di fattibilità tecnica economica) e l'esecuzione dei tutti i lavori, prestazioni, forniture e provviste necessarie per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle Specifiche Tecniche dello studio di fattibilità tecnica economica posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 23 c. 1-bis della Legge n. 233 del 29/12/2021 di conversione del DL n. 152/2021 (Attuazione del PNRR) è possibile l'applicazione dell'appalto integrato sulla base del PFTE anche per le opere finanziate con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), CHE prevede "1-bis. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonché agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all'articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.";

L'intervento è stato inserito dal Comune di Fano nel programma triennale opere pubbliche 2023-2025, annualità 2023, da ultimo approvato con delibera di Consiglio comunale del 30 maggio 2023, n. 78 ed è così codificato: CUP E31B20000400001 - CUI L00127440410201900003.

Luogo di svolgimento dei lavori: Fano (PU) (codice NUTS ITI31).

Modalità di determinazione del corrispettivo: Il contratto è a corpo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett dddd) del D.lgs. 50/2016.

Il progetto di fattibilità tecnica e economica dei lavori, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Fano n. 279 del 28/06/2023, dell'importo complessivo di € 25.065.146,29, redatto dal RTP Abacus srl P.I. 02453890549/Ambiente S.p.A. P.I. 00262540453 /Archeotech Studio Associato P.I. 02844570545 come riportato nei documenti di progetto.

Il progetto di fattibilità tecnica e economica posto a base di gara è stato verificato, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs 50/2016, come risulta dal rapporto conclusivo, in data 27/06/2023 dalla società CONTECO Check S.r.l. e validato in data 27/06/2023 a firma del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Arch. Adriano Giangolini.

Il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati così come previsto al combinato disposto dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e dall'art. 3, comma 2 del D.M. 24/10/2014.

Alla presente procedura ordinaria non si applica la riduzione dei termini procedurali di cui all'art. 60, comma 3 del Codice per ragioni di urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. c) del D.L. 16.7.2020 n. 76, così come convertito con la L. del 11.9.2020 n. 120, stante la complessità dell'intervento da realizzare.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Centrale Unica di Committenza - Settore II° - Servizi Interni – U.O.C. Appalti e Contratti - Via San Francesco d'Assisi n.76 – 61032 Fano.

Responsabile del procedimento di gara: dott. ssa Immacolata Di Sauro– Tel. 0721-887302-301-453 .

ENTE COMMITTENTE:

Comune di Fano – Settore Lavori Pubblici – Via San Francesco d'Assisi n.76 – 61032 - **Responsabile Unico del procedimento:** dott. Arch. Adriano Giangolini – Dirigente Settore Urbanistica del Comune di Fano - Tel. 0721-887270 .

Procedura telematica

Per l'espletamento della presente procedura, la CUC si avvale della piattaforma telematica TuttoGare accessibile all'indirizzo <https://fano.tuttogare.it/gare>, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all'art. 40 del Codice e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica sono indicate nel presente disciplinare di gara e nelle

"Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement "TuttoGare".

Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 2, comma 6, e 3, comma 1, lett. a), del D.M. 2/12/016, il bando di gara è pubblicato su:

- G.U.U.E. spedito in data 29/06/2023;
- GURI V Serie Speciale – n. 74 del 30 giugno 2023;
- due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;
- sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull'apposito sito internet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche);
- Profilo di committente del Comune di Fano: <http://www.comune.fano.pu.it /Amministrazione trasparente/ Sez. bandi di gara e Contratti>.

2.1) DOCUMENTAZIONE DI GARA

La **documentazione di gara** comprende gli **Elaborati Progettuali** che compongono il progetto di fattibilità tecnica economica posto a base di gara approvato con deliberazione della Giunta Comunale citata nelle premesse, nonché il presente **Bando - Disciplinare di gara** e relativi allegati, vale a dire:

- **Modello 1**- Istanza di partecipazione alla gara (d'ora in poi Mod. 1)
- **Modello 1-bis**_per RTI costituente (d'ora in poi Mod. 1-bis) ;
- **Modello 1-ter**_per Avalimento (d'ora in poi Mod. 1-ter);
- **Modello 2**_ Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) conforme al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/16 (d'ora in poi Mod. 2- DUGE) ;
- **Modello 3**_Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice ed art. 85 del d.lgs. 159/2011 (d'ora in poi Mod. 3);
- **Modello 3-bis**_Dichiarazioni personali legali rappresentanti e dei titolari effettivi (d'ora in poi Mod. 3-bis);
- **Modello 4**_Dichiarazioni integrative al DGUE ai sensi dell'art. 80 commi 4 e 5 Codice (d'ora in poi Mod. 4);
- **Modello 4-bis**_Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice (d'ora in poi Mod. 4-bis);
- **Modello 5** per l'attestazione dell'assolvimento della imposta di bollo;
- **Modello 6** Tabella excel dichiarazione requisiti;
- **Allegato 7** – Gruppo di progettazione ;
- Allegati tecnici per la redazione dell'offerta tecnica;
- Allegato A.1 dichiarazione a contenuto negoziale;
- **"Determinazione dei corrispettivi"** per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva (DM 17/06/2016).

ed inoltre:

- Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti e concessioni di lavori pubblici ed appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino;
- **ATTO D'OBBLIGO -ADDENDUM AL CONTRATTO DI APPALTO.**

La documentazione di gara è disponibile, oltre che sul sito istituzionale dell'Ente <http://www.comune.fano.pu.it> alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, sull'Albo pretorio on-line, anche all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma telematica, accessibile dal sito internet: <http://www.fano.tuttogare.it>.

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'Impresa.

I documenti informatici pubblicati, costituenti il progetto, sono conformi e corrispondenti nella sostanza a quelli approvati con la delibera della Giunta Comunale di approvazione del progetto e sono disponibili al seguente link URL: https://www.comune.fano.pu.it/mount/comune/AreeRiservate/20230628_LLPP_GIMARRA/login.php

2.2) CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente dalla piattaforma all'indirizzo <https://fano.tuttogare.it/gare>, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma da inoltrare **entro il 4 settembre 2023 ore 12: 00**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. **Si invitano pertanto gli operatori economici a monitorare costantemente i CHIARIMENTI inviati.**

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, **le risposte** a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il **8 settembre 2023**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://fano.tuttogare.it/gare>.

Le risposte della stazione appaltante alle richieste di chiarimenti saranno comunicate agli offerenti tramite piattaforma e saranno pubblicate anche sul profilo di committente.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. **Si invitano pertanto gli operatori economici a monitorare costantemente i CHIARIMENTI inviati. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Trattandosi di gara telematica, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo le comunicazioni di cui all'art.76, commi 2 bis e 5 del D.lgs. n. 50/2016 saranno effettuate tramite la piattaforma telematica all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, anche la facoltà di effettuare una o più delle comunicazioni inerenti la presente procedura di affidamento comprese le comunicazioni di cui sopra, mediante pec agli indirizzi recuperati d'ufficio tramite consultazione dei certificati CCIAA.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3) OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI ED IMPORTO

3.1) Oggetto: L'appalto integrato prevede la progettazione definitiva-esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione di tutte le opere indicate nel progetto di fattibilità tecnica economica a base di gara, necessarie per dare l'opera compiuta e l'esecuzione dei lavori di viabilità di adduzione a Pesaro- "Miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- Completamento Strada Interquartieri" finanziati con FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC)- Infrastrutture 2014-2020.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste nonché la progettazione definitiva-esecutiva, necessari per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto posto a base di gara e di quanto offerto in sede di gara dall'aggiudicatario.

3.2.1 L'intervento complessivamente si compone delle seguenti **lavorazioni** con i seguenti importi

Descrizione lavorazione	Categoria	Importo (euro)	Incidenza % sull'importo dell'appalto	indicazioni ai fini della gara			
				Prevalente (P) o scorporabile (S)	Qualificazione obbligatoria (si/no)	subappaltabile (si/no)	Avvalimento
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	€ 6.283.089,25	35,89%	P	si	Max 49,99% dell'importo della categoria	si
Opere strutturali speciali	OS21 sios	€ 2.212.175,39	12,64%	S	si	Al 100% dell'importo della categoria.	no
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	OG10	€ 284.151,08	1,62%	S	si	Al 100% dell'importo della categoria.	si
Edifici civili e industriali	OG1	€ 4.667.904,05	26,67%	S	si	Al 100% dell'importo della categoria.	si
Componenti strutturali in acciaio	OS18A sios	€ 3.490.272,62	19,94%	S	si	Al 100% dell'importo della categoria	no
Verde e arredo urbano	OS24	€ 567.640,80	3,24%	S	si	Al 100% dell'importo della categoria	si
Totale appalto a corpo		€ 17.505.233,18	100%				

3.2-bis Componenti della struttura operativa e competenze specifiche richieste per la progettazione definitiva-esecutiva, importo.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del "Codice Contratti", indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Tutti i tecnici dovranno essere di comprovata idoneità professionale e capacità tecnico – organizzativa.

Il corrispettivo per la progettazione definitiva-esecutiva posto a base di gara e soggetto a ribasso ammonta ad € **753.852,34** al netto di contributi previdenziali ed IVA di legge.

Relativamente ai servizi della progettazione definitiva-esecutiva i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero, considerato che i servizi in oggetto sono di natura intellettuale e che non vi sono rischi di interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice*” (in seguito: *d.m. 17.6.2016*).” Si riporta, nella successiva tabella, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi [cfr. Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2].

Categoria delle opere	ID OPERA	G (grado di complessità)	Importo delle opere
VIABILITA' ordinaria	V.02	0455	€ 6.283.089,25
STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI Strutture o parti di strutture in cemento armato	S.03	0,95	€ 4.667.904,05
STRUTTURE IN ACCIAIO Strutture. Opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche	S.04	0,90	€ 3.490.272,62
STRUTTURE FONDAZIONI SPECIALI Strutture speciali	S.05	1,05	€ 2.212.175,39
IMPIANTI Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni-singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	I.A.03	1,15	€ 284.151,08
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTALE Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva	P.02	0,85	€ 567.640,80
Totale			€ 17.505.233,18

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo **paragrafo 7**. Sul possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica per la progettazione si rimanda al successivo **paragrafo 7 bis**.

3.3 Finanziamento:

L'importo complessivo dell'intervento è finanziato in parte con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 e in parte tramite Fondi di Bilancio del Comune di Fano e precisamente come segue:

- euro 20.000.000,00.= dalla regione Marche sulla base di quanto disposto dal Decreto del Dirigente Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche n. 220 del 12 ottobre 2020, Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;
- euro 5.065.146,29 Bilancio del Comune di Fano Avanzo disponibile c/consuntivo 2022.

3.4 L'importo del presente appalto ammonta complessivamente ad € 18.259.085,52 di cui € 17.505.233,18 quali importo per le prestazioni relative ai lavori (che comprendono € 734.535,87 per gli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 753.852,34 quali corrispettivo per la progettazione definitiva-esecutiva e CSP, così **come dalla seguente tabella:**

	Importo euro	Totale

1	Lavori	€ 16.770.697,31	€ 16.770.697,31
2	Oneri della sicurezza	€ 734.535,87	€ 734.535,87
3	Corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva, CSP	€ 753.852,34	€ 753.852,34
IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2 + 3)		€ 18.259.085,52	

3.5 Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, nella presente procedura la stima del costo della manodopera è pari a € **1.895.177,98**. La stima di incidenza della manodopera dovrà essere aggiornata in seguito al completamento della fase di progettazione definitiva-esecutiva.

3.6 Il contratto è stipulato a **corpo**, ai sensi dell'art 3 comma 1 lett *dddd*) del D.lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori e per la prestazione relativa alla progettazione definitiva-esecutiva.

3.6 Revisione dei prezzi di contratto

Si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell'art 106 del Codice, come disciplinato dall'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto Sostegni *ter*) convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 del 28 marzo 2022, per i lavori, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del medesimo articolo 29, **così come specificato nell'atto d'obbligo** parte integrante dello schema di contratto allegato al presente Disciplinare. Per il relativo dettaglio si rinvia alla documentazione di gara e allo schema di contratto allegato al disciplinare.

3.7 Suddivisione in lotti

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto si è ritenuto opportuno interfacciarsi con un unico operatore economico al fine di garantire una gestione coordinata, unitaria e una piena autonomia funzionale nello svolgimento dei Lavori, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'intervento.

L'appalto verrà aggiudicato anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del regio decreto n. 827 del 1924.

4) VINCOLI ESECUTIVI

In relazione alla necessità di rispettare le tempistiche imposte per l'ottenimento dei Fondi FSC a finanziamento del presente appalto, l'aggiudicatario deve accettare, senza condizione o riserva, alcuna, il contenuto dell'atto d'obbligo, parte integrante e sostanziale del contratto, allegato alla documentazione di gara.

Gli operatori economici, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno dichiarare di accettare, senza riserve, quanto previsto dal sopracitato atto d'obbligo.

La stazione appaltante si riserva di procedere alla consegna lavori in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016 anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni **912** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come previsto dall'art. 3.13 del Capitolato Speciale di Appalto.

Ai sensi dell'art.3.13 del CSA, il tempo previsto per la redazione del progetto definitivo -esecutivo completo di tutti gli elaborati di cui al capitolato speciale di appalto, è complessivamente di **95 giorni** naturali e consecutivi a partire dalla sottoscrizione del contratto o dalla avvenuta consegna della prestazione in via d'urgenza.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art.48, comma 7, come modificato dalla L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, qualora il consorziato designato sia a sua volta un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, quest'ultimo è tenuto ad indicare anch'esso in sede di offerta i consorziati per i quali concorre.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del Cds Ad Plenaria del 20/5/2013 n. 14)

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in sede di gara.

Si puntualizza che, ai sensi dell'art. 110 comma 4 del Codice dei Contratti - così come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, in attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge n. 155 del 2017 - alle imprese che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'articolo 40 del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" di cui al D. Lgs. 12.1.2019 n. 14 , **si applica l'articolo 95 dello stesso "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"**.

Ai sensi dell'art. 95, commi 3, 4, 5 del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", successivamente al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, la partecipazione a procedura di affidamento a contratti pubblici deve essere autorizzata dal competente Tribunale.

Dopo il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del Commissario Giudiziale, ove nominato. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. Fermo restando quanto sopra, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in un raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, tra il momento del deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ed il momento del deposito del decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, previsto dall'articolo 47 dello stesso codice, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'autorizzazione a partecipare alle gare autorizzata dal giudice delegato, trattandosi di un requisito di ammissione,

ricade nell'ambito di applicazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti, fermo restando che tale autorizzazione deve essere antecedente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

5.1. INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTISTI

Il concorrente dovrà disporre di soggetti abilitati alla progettazione, in possesso dei requisiti di cui ai successivi paragrafi, mediante una delle seguenti modalità:

A) un proprio staff tecnico, qualora si tratti di impresa in possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (rif. art 79, comma 7, del DPR 207/2010);

B) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett a), b), c), d) ed f) del Codice;

C) associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di uno o più operatori economici di cui all'art 46, comma 1, del Codice tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del subraggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni);

D) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di uno o più progettisti esterni. A tal fine ciascuno dei soggetti incaricati della progettazione dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione di proprio DGUE.

La mancata disponibilità all'espletamento della progettazione da parte del progettista indicato dal concorrente od associato (ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del presente punto), comporterà la risoluzione del contratto di appalto in danno dell'appaltatore con incameramento della cauzione salvo maggiori danni, fermo restando, in caso di forza maggiore, la facoltà della Amministrazione di considerarne la sostituzione con altro progettista di suo gradimento, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e che non ricada nelle cause di esclusione sopra indicate.

I soggetti incaricati della progettazione, compreso lo staff tecnico dell'impresa di costruzioni in possesso dell'attestazione SOA per progettazione ed esecuzione adeguata per categoria e classifica ai lavori da progettare ed eseguire, devono possedere i seguenti requisiti stabiliti in conformità alle linee guida ANAC n. 1 aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019 ed al Bando Tipo ANAC n. 3 pubblicato sulla GURI n. 186 del 11.8.2018.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. **80 del Codice**.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di **esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla **legge 12 marzo 1999, n. 68**, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. **53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165**.

Costituisce causa di **esclusione**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012, il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Patto di d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti e concessioni di lavori pubblici ed appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino nonché come da determinazione ANAC n. 12/2015, anche la mancata accettazione del codice di comportamento.

Anche i soggetti indicati od associati ai fini della progettazione devono essere in possesso dei requisiti generali di cui al presente punto, dovranno pertanto presentare il proprio DGUE, le dichiarazioni di cui ai Modelli 3 e 4, così come qualunque altro operatore/soggetto partecipi alla formulazione dell'offerta.

7. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E DI CAPACITA' TECNICA ED ECONOMICO-FINANZIARIA (qualificazione)

7.1) I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti 7.1.1) e 7.1.2)

7.1.1) Requisiti di idoneità professionale

- iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

In caso di sede in uno degli Stati membri, iscrizione in analogo registro dello Stato di appartenenze secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis).

In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

7.1.2) Requisiti di qualificazione per i lavori

a)-Per l'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente a qualificazione obbligatoria – OG3:

Il concorrente deve essere in possesso di attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella **categoria prevalente OG3, con classifica adeguata all'esecuzione dei lavori**, ai sensi dell'art. 84 del Codice di Contratti e dell'art.61 del D.P.R. 207/2010.

Trattandosi di categoria prevalente non è ammesso il subappalto qualificatorio.

b) -Per l'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria – OG10, OG1,

Il possesso dei requisiti per la categoria **OG10 e OG1** può essere provato con attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la qualificazione nella categoria **OG10 e OG1 con classifica adeguata al valore delle prestazioni complessivamente considerate nella predetta categoria.**

Si precisa che le lavorazioni relative alle predette categorie, essendo lavorazioni a qualificazione obbligatoria, non possono essere direttamente eseguite dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

Qualora l'operatore economico singolo o associato non possieda integralmente i requisiti di qualificazione richiesti per le predette categorie, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (**subappalto qualificatorio**).

La qualificazione non posseduta con riferimento alla categoria OG10 e OG1, deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente, che pertanto deve avere una classifica adeguata o coprire la scorporata subappaltata, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.

In relazione alla categoria scorporabile **OG10 e OG1 è ammesso** l'istituto dell'avvalimento.

b) -Per l'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria – OS21 e OS18A sios:

Tali lavorazioni sono ricomprese tra quelle **c.d. SIOS** elencate nell'Allegato A del DM n. 248/2016.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del DM 248/2016 e dell'art. 12 c. 2, lett. b) della legge 80/2014, le lavorazioni relative a tali categorie scorporabili, essendo a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

Il possesso dei requisiti deve essere provato:

-con attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la qualificazione nella categoria **OS21 e OS18A con classifica adeguata al valore delle prestazioni complessivamente considerate nelle predetta/e categoria/e.**

Qualora l'operatore economico singolo o associato non possieda integralmente i requisiti di qualificazione richiesti per la/e predetta/e categoria/e, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (**subappalto qualificatorio**).

La qualificazione non posseduta con riferimento alla categoria **OS21 e OS18A** deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente **OG3**, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, che pertanto deve avere una classifica adeguata o coprire la scorporata subappaltata, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.

Per le lavorazioni ricomprese nella categoria c.d. SIOS **OS21 e OS18A** elencata nell'Allegato A del DM n. 248/2016 e di valore superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del codice, **non è ammesso** l'istituto dell'avvalimento.

* * *

Si rammenta che in applicazione dell'art 216, comma 14, del Codice, in attesa dell'adozione del Regolamento di cui

all'art.216 comma 27-octies del Codice, alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del Regolamento.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento. Si precisa che in caso di RTI verticali o orizzontali, la previsione di cui all'art.61, comma 2 del D.P.R. 207/2010- secondo cui la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare ed a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica aumentata di un quinto- si applica anche alle imprese raggruppate a condizione che le stesse siano qualificate per una classifica pari almeno **ad un quinto dell'importo dei lavori della categoria di lavori per la quale occorre dimostrare di essere qualificati e per la quale si indica l'estensione della portata abilitante dell'attestazione SOA** (cfr. *Deliberazione ANAC n. 45 del 22 /01/2020*).

Ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 207/2010, ai fini della qualificazione, le imprese ad esclusione delle classifiche I e II devono possedere il sistema di gestione per la qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.

Si precisa che nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

La stazione appaltante acquisisce i documenti comprovanti l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico finanziaria mediante la banca dati prevista dall'art. 81 del d.lgs. n. 50/2016.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità nazionale Anticorruzione, nella apposita sezione Servizi, subsezione "Accesso riservato all'Operatore Economico".

In relazione alla verifica, la stazione appaltante richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema FVOE, anche considerando quanto indicato dall'Anac nella propria deliberazione n. 464 del 27 luglio 2022.

7.2) - Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i Consorzi:

Requisiti di idoneità professionale

7.2.1) Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1.1. (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, **da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;**

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto **dal consorzio e dalla imprese indicate come esecutrici.**

Requisiti di qualificazione per i lavori

7.2.2) Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i Consorzi ordinari di concorrenti, *di tipo orizzontale*, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto **7.1.2)**, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14, richiamato dall'art. 83, comma 2, del Codice, devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata **nella misura minima del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella **misura minima del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento assicurando cumulativamente il raggiungimento del requisito. **Inoltre ciascuna impresa dell'RTI dovrà possedere una qualificazione almeno corrispondente alla quota di lavorazioni assunte da eseguirsi in caso di aggiudicazione (c.d. corrispondenza sostanziale).**

7.2.3) Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i consorzi ordinari di concorrenti *di tipo verticale*, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto **7.1.2)**, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente per il relativo importo; **nella categoria scorporata ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola;**

7.2.4) I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di *tipo misto* (art. 48, comma 6, ultimo periodo, del Codice).

7.2.5) Nel caso di **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e s.m.i. e i **consorzi di imprese artigiane** di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'**art. 45 comma 2 lett. b) del Codice** e i **consorzi stabili** costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, **di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente paragrafo **devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'art 47 del Codice .**

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lett c) e art. 46, comma 1, lett. f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'art. 84, con il Regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al Consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto (comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge di conversione del decreto sblocca-cantieri).

7.2.6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del codice, **la quota di requisito posseduta dai singoli soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.**

Subappalto necessario ("qualificatorio" in sede di gara).

Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per la/le categoria/e scorporabile/i a qualificazione obbligatoria intenda qualificarsi, tramite subappalto è obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara (preferibilmente nel DGUE e nell'Allegato 1), **pena l'esclusione dalla gara, non sanabile con soccorso istruttorio**, la volontà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte alla/e categoria/e scorporabile/i per la/quale/i non possieda i requisiti richiesti.

Subappalto non necessario ("non obbligatorio" in sede di gara)

Il concorrente singolo o raggruppato indica se intende subappaltare parte del contratto a terzi, elenca le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale (Allegato 1 e DGUE), pena la mancata autorizzazione al subappalto in sede di esecuzione.

7 bis. Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica per la progettazione.

I soggetti incaricati della progettazione, compreso lo staff tecnico dell'impresa di costruzioni in possesso dell'attestazione SOA per progettazione ed esecuzione adeguata per categoria e classifica ai lavori da progettare ed

eseguire, devono possedere i seguenti requisiti stabiliti in conformità delle linee guida ANAC n. 1 aggiornate con delibera Consiglio ANAC n. 138 del 21.2.2018 e del Bando Tipo ANAC n. 3 pubblicato sulla GURI n. 186 del 11.8.2018.

Requisiti di idoneità

I soggetti incaricati della progettazione dovranno possedere a pena di **esclusione**:

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 (in base alla natura giuridica del soggetto incaricato).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) Requisiti del gruppo di lavoro

Ai sensi dell'art.24, comma 5, del "Codice Contratti", indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Il team di progetto dovrà essere composto almeno da:

	<i>TECNICO RESPONSABILE Prestazione specialistica</i>	<i>REQUISITI DEL TECNICO RESPONSABILE</i>
a)	<i>Professionista responsabile della Progettazione stradale e studi trasportistici</i>	<i>Iscrizione all'albo professionale ingegneri</i>
b)	<i>Professionista responsabile della Progettazione degli impianti tecnologici</i>	<i>Iscrizione all'albo professionale ingegneri</i>
c)	<i>Professionista responsabile della Progettazione strutturale</i>	<i>Iscrizione all'albo professionale ingegneri</i>
d)	<i>Professionista responsabile della Progettazione architettonico/paesaggistica e inserimento urbanistico</i>	<i>Iscrizione all'albo professionale architetti</i>
e)	<i>Professionista responsabile della Progettazione delle opere idrauliche</i>	<i>Iscrizione all'albo professionale ingegneri</i>
f)	<i>Professionista responsabile della Progettazione geologica</i>	<i>Iscrizione all'albo professionale geologi</i>
g)	<i>Professionista responsabile delle indagini preliminari archeologiche</i>	<i>Iscrizione all'elenco di cui all'art. 25 c.2 del D.Lgs 50/2016</i>

h)	<i>Professionista con qualifica di Coordinatore della Sicurezza con i requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008</i>	<i>Requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008</i>
i)	<i>Professionista responsabile della redazione di studi di carattere ambientale</i>	<i>Esperto in tematiche ambientali</i>
l)	<i>Professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni (art. 24 co. 5 Codice)</i>	<i>Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività da svolgere</i>
m)	<i>Giovane professionista (obbligatorio in caso di R.T.)</i>	<i>Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività da svolgere</i>

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate; il medesimo tecnico può essere indicato come responsabile di più prestazioni specialistiche solo se in possesso dei requisiti richiesti. Tutti i tecnici dovranno essere di comprovata idoneità professionale e capacità tecnico – organizzativa.

Per la comprova dei suddetti requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio le certificazioni inerenti le qualifiche/abilitazioni in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti di capacità economica finanziaria

I soggetti incaricati della progettazione dovranno possedere, **a pena di esclusione**, i seguenti requisiti:

d) Fatturato globale medio annuo.

Possesso di un fatturato globale medio annuo per servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.lgs.50/2016, espletati nei migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo pari a € **753.852,34** pari ad una (1) volta volte l'importo a base di gara previsto per i servizi di progettazione.

La comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alla predetta lett. d) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice e ai sensi dell'art. 81 del Codice e di quanto previsto dalla delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022, pubblicata nella GU il 24/10/2022, tramite il FVOE e precisamente:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività, così come specificato nell'allegato XVII, parte 1, lett. c) del suddetto art. 86, comma 4, del Codice.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

e) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati *negli ultimi dieci anni antecedenti la data di*

pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è **almeno pari a una volta l'importo** stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Tabella categorie e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle opere	Importi richiesti per soddisfare il requisito minimo Importi dei lavori cui devono riferirsi i servizi di progettazione svolti per soddisfare il requisito richiesto (pari a Importo lavori x1)
V.02	VI a	€ 6.283.089,25	€ 6.283.089,25
S.03	I g	€ 4.667.904,05	€ 4.667.904,05
S.04	IX b	€ 3.490.272,62	€ 3.490.272,62
S.05	IX c	€ 2.212.175,39	€ 2.212.175,39
IA.03	I/b	€ 284.151,08	€ 284.151,08
P.02		€ 567.640,80	€ 567.640,80
Totale		€ 17.505.233,18	€ 17.505.233,18

Ai sensi dell'art 48 comma 2 del Codice, in ragione dell'importo, è individuata come principale la prestazione di **progettazione** Categoria " Viabilità" V.02.

f) servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **un servizio di punta per lavori analoghi**, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, **di importo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,50 volte il valore della medesima.**

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Tabella categorie e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
V.02	VI a	€ 6.283.089,25	€ 3.141.544,62
S.03	I g	€ 4.667.904,05	€ 2.333.952,02

S.04	IX b	€ 3.490.272,62	€ 1.745.136,31
S.05	IX c	€ 2.212.175,39	€ 1.106.087,69
IA.03	I/b	€ 284.151,08	€ 142.075,54
P.02		€ 567.640,80	€ 283.820,40
Totale		€ 17.505.233,18	€ 8.752.616,58

La comprova del requisito è fornita:

– Nel caso di COMMITTENZA PUBBLICA: mediante rilascio di certificato di regolare esecuzione del servizio nel quale siano individuabili tipologia del servizio, tipologia dell'opera, importo lavori, periodo di esecuzione del servizio.

– Nel caso di COMMITTENZA PRIVATA: mediante certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati nei quali siano individuabili tipologia del servizio, tipologia dell'opera, importo lavori, periodo di esecuzione del servizio. Nel caso non siano disponibili i certificati di cui sopra i servizi potranno essere dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione del servizio attraverso copia dei contratti e delle fatture quietanziate.

In ogni caso, ed a prescindere alla tipologia di committenza, **nel caso in cui i servizi siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore dei relativi lavori, dovrà essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che è indicato nella presente procedura e solo questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto.**

Tutti gli importi dei lavori di cui sopra cui si riferiscono i servizi svolti devono intendersi al netto di IVA.

Saranno considerati i servizi ultimati nel decennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento. A tal proposito si chiarisce che:

- per i servizi di progettazione saranno considerati quelli in cui, nel decennio di riferimento, la committenza pubblica abbia approvato il progetto, ovvero in caso di committenza privata sia stato emesso l'atto autorizzatorio all'avvio dei lavori. Non rileva la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi;
- per i servizi di direzione lavori o collaudo saranno considerati ultimati nel periodo di riferimento quelli in cui sia stato dichiarato ammissibile il certificato di collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione. Se non totalmente ultimati potranno essere considerati gli importi lavori risultanti da SAL maturati nel decennio di riferimento regolarmente pagati dalla committenza.

1.1 INDICAZIONI PER SOGGETTI DI CUI ALL'ART 45 DEL CODICE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE.

Gli operatori economici che individuano i progettisti mediante il proprio staff tecnico [paragrafo 5.1 lett a)] devono dimostrare, attraverso il proprio staff tecnico, il possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti lett c), d), e) e f). In virtù del principio di parità di trattamento anche le imprese in possesso di attestazione SOA di progettazione ed esecuzione per la categoria di lavori assunti, devono dimostrare, attraverso il proprio staff tecnico, il possesso dei requisiti richiesti per il servizio di progettazione di cui al presente paragrafo 7BIS lett c), d) e) ed f) Trovano applicazione infatti, coordinate con le vigenti disposizioni del Codice ed a quanto previsto nel bando tipo ANAC n. 3/2018 e nelle linee guida ANAC n. 1, gli articoli 79 comma 7 e 92 comma 6 del DPR 207/2010.

1.2 CONCORRENTE CHE INDICHI ALTRI OPERATORI PER LA PROGETTAZIONE

Nel caso di concorrenti che individuino i progettisti mediante indicazione esplicita di un operatore economico di cui all'art 46 del Codice **[paragrafo 5.1 lett d)]** si possono definire le seguenti ipotesi:

1. il concorrente indica un singolo operatore economico: in questo caso questi dovrà possedere tutti i requisiti indicati ai precedenti punti lett a), b), c), d), e) e f).
2. il concorrente indica un raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 comma 1 lett e) del Codice: in questo caso per il possesso dei requisiti si rinvia a quanto previsto al successivo punto “indicazioni per i sub-raggruppamenti temporanei”
3. il concorrente indica più soggetti professionali: in questo caso tutti i soggetti indicati devono possedere singolarmente i requisiti di cui ai precedenti punti lett a), b), c), mentre il concorrente dimostrerà il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti d), e) ed f) cumulativamente.

In ogni caso i soggetti indicati devono essere in possesso dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo 6 e dovranno essere presentati i relativi DGUE.

1.3 CONCORRENTE CHE ASSOCI UN OPERATORE IN RAGGRUPPAMENTO

Gli operatori economici che individuano i progettisti mediante un mandante del raggruppamento concorrente **[paragrafo 5.1 lett b)]** devono dimostrare, attraverso il singolo mandante (operatore economico di cui all'art 46 comma 1 lett a), b), c), d) ed f) del Codice), il possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti lett a), b), c), d), e) e f). Lo stesso mandante dovrà essere in possesso, come tutti gli altri componenti il raggruppamento concorrente, dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo 6.

Indicazioni per i sub raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, geie.

Nel caso il concorrente individui i progettisti mediante sub-raggruppamenti temporanei [paragrafo 5.1 lett c)] il subraggruppamento deve possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016. Come precisato al *punto 7 della Nota illustrativa ANAC al bando tipo n. 3* il giovane professionista non è tenuto a rendere alcuna dichiarazione atteso che i suoi requisiti non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione del raggruppamento temporaneo medesimo. Il raggruppamento dovrà invece attestare la presenza del giovane professionista mediante le dichiarazioni di cui al **Modello allegato 7.**

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppende, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente **punto d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento

temporaneo di imprese nel complesso.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto e)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria sia dalle mandanti. (è quindi richiesto un contributo al raggiungimento del requisito, da parte di ciascun componente del raggruppamento in qualsivoglia misura).

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto e)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale [i.e. categoria V02 (VI/a)].

Il requisito del servizio di punta di cui al precedente **punto f)** deve essere posseduto interamente da uno dei componenti il raggruppamento temporaneo, in quanto **si tratta di requisito non frazionabile**.

8) AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui al paragrafo 7.1.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, tra il momento del deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ed il momento del deposito del decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, previsto dall'articolo 47 dello stesso codice, è **sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto**.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui, rispettivamente, ai paragrafi 6 e 7.1.1. e relativamente alla progettazione al paragrafo 7 bis, lett. a), b) e c).

Per le lavorazioni relative alla categoria scorporabile **OS 21 e OS18A-** rientrando fra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di notevole complessità tecnica di cui all'art. 2 del Decreto 10 novembre 2016, n. 248 ed essendo di incidenza superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori in appalto - **non è ammesso** l'avvalimento ai sensi e per effetto dell'art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016.

In caso di avvalimento di attestazioni SOA per **classifiche pari o superiori alla terza** - tali per cui, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del DPR 207/2010, **si rende necessario** che tra i requisiti prestati sia compresa anche la certificazione del sistema di gestione della qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 - il ricorso all'avvalimento comporta, a meno che l'ausiliato non possieda già la suddetta certificazione, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto anche le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

In caso di offerta economicamente più vantaggiosa - non è, inoltre, consentito l'avvalimento della registrazione EMAS, della certificazione ambientale ISO 14001 e delle altre certificazioni previste dai criteri valutazione delle offerte, ai fini dell'ottenimento dei relativi punteggi di valutazione.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane (*art. 89 comma 1, ultimi due periodi, del Codice*).

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie (*art. 89 comma 6, primo periodo, del Codice*).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (*art. 89 comma 5 primo periodo del Codice*).

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria **tassativamente entro 10 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

In tema di soccorso istruttorio, come prescritto al successivo art. 14:

- *non sono sanabili* - e quindi costituiscono causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento; la mancata indicazione da parte del concorrente della volontà di far ricorso all'istituto dell'avvalimento per sopperire alla mancanza di uno requisiti di cui al precedente art. 7.1.2 e la mancata produzione della dichiarazione con cui l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- *sono sanabili* mediante soccorso istruttorio sia la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria circa il possesso dei requisiti generali e dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento che la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto stesso sia preesistente e con comprovabile data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

9) - SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente (*art. 105 comma 1 del Codice*).

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice e per i servizi di progettazione anche dall'art. 31, comma 8, dello stesso Codice.

Il concorrente indica **in modo preciso** all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti di lavorazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105, commi 8 e 9 del Codice:

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,

- l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Nel caso di ricorso al subappalto l'operatore economico deve sempre indicare nel **DGUE, parte II, sezione D) o nella domanda di partecipazione alla gara (Modello Allegato 1)** le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori o i subcontraenti che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge 190/2012.

Ai sensi dell'art. 1, comma 53 della L. 190/2012, *così come modificate, da ultimo, dall'art.4bis del decreto legge 8 aprile 2020 n.23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40*, sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- c) noli a freddo di macchinari;
- d) fornitura di ferro lavorato;
- e) noli a caldo;
- f) autotrasporti per conto di terzi;
- g) guardiania dei cantieri.
- h) Servizi funerari e cimiteriali;
- i) Ristorazione, gestione delle mense e catering;

l) Servizi ambientali, comprese la attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Nel caso di autorizzazione di subappalti, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del Codice, l'Amministrazione Comunale corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso subappaltatore eseguite secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto. Invece in tutti i casi in cui la stazione appaltante non proceda al pagamento diretto del subappaltatore, l'appaltatore dovrà trasmettere fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti. In caso di omessa trasmissione della fattura quietanzata la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore.

Si precisa che l'affidatario prima dell'inizio della prestazione, dovrà comunicare alla stazione appaltante per tutti i subappalti nonché i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subappaltatore/subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Qualora all'interno dei predetti subappalti/sub-contratti rientrino prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, il subappaltatore/subcontraente dovrà essere iscritto *negli appositi elenchi (white list)* di cui al comma 52 della citata legge 190/2012.

9-bis. SUBAPPALTO PROGETTAZIONE

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice, così come modificato dall'art. 10 della legge 238 del 23/12/2021. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Per le attività indicate dall'art. 31 comma 8 del Codice, qualora il concorrente voglia fare ricorso al subappalto, valgono le prescrizioni riportate nel precedente punto 9 con specifico riferimento alla prestazione della progettazione ed al corrispondente valore di contratto.

10) – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo i lavori posto a base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€. 350.104,66** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

L'Ente garantito è il Comune di Fano.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. il versamento in contanti non è ammesso, in quanto l'importo della garanzia richiesta eccede il limite di cui all'art.49, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e quantificato in euro 3.000,00;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2022](#), recante il "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni";

4) avere validità per **360 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) omissis;

8) **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;**

9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate su Piattaforma Telematica **sottoscritte da** un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- **(in caso di garanzia nativa digitale)** file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);

- **(in caso di garanzia nativa analogica)** copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11) - SOPRALLUOGO

In relazione alla tipologia dell'intervento e trattandosi di aree comunque visitabili in autonomia dalle imprese interessate, per partecipare alla gara NON è richiesta l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio cd "assistito", **cioè alla presenza del tecnico dell'Amministrazione Comunale con rilascio di relativa attestazione.**

12) - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **560,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 -Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n.266, per l'anno 2023, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato generando l'avviso di pagamento sul circuito pagoPA tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C." A comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità ex D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, e da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

13) - MODALITA', TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA:

13.1 L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatti in lingua italiana e pervenire entro e non oltre **le ore 12,00 del giorno 15 settembre 2023.**

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.

La procedura di gara si svolge esclusivamente mediante la Piattaforma telematica TuttoGare della Centrale Unica di Committenza Fano, per la gestione delle gare, di seguito chiamata Piattaforma.

Non saranno quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

A tal fine, i soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a **registrarsi** al seguente indirizzo: <https://fano.tuttogare.it>, accedendo all'apposita area "Registrazione operatori economici" e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione.

Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare l'iscrizione e che a tal fine è stato inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC indicata in fase di registrazione.

Nel messaggio ricevuto sarà presente un link, cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser e premendo “invio”, si avrà un messaggio di: **CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO.**

Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore.

Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l'operatore economico potrà partecipare inviando la propria offerta, conforme ai modelli allegati.

Per proporre la propria candidatura gli operatori economici, una volta registrati, dovranno accedere alla sezione relativa alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro “PARTECIPA” e seguire le indicazioni presenti sul sito.

Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l'Operatore Economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa. Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando: **Aggiungi partecipante al Raggruppamento** e compilare i campi richiesti:

- Codice Fiscale dell'Azienda
- Ragione Sociale
- Identificativo Fiscale Estero (eventuale)
- Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consoziata)

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso.

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove.

Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto **Carica la documentazione** che comparirà sulle icone raffiguranti le “Buste” telematiche, all'interno delle quali l'Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara.

Una volta inviata correttamente l'offerta alla stazione appaltante sul sistema si visualizzerà un messaggio di conferma di partecipazione.

Il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di “**CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**” all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

N.B.: la mancata ricezione della predetta comunicazione è sintomatica della ricorrenza di errore di inserimento e/o mancato perfezionamento della procedura telematica di presentazione dell'offerta. Il semplice inserimento delle offerte sulla piattaforma telematica senza perfezionamento dell'iter di presentazione, non costituisce alcun presupposto né conferisce alcun titolo per la partecipazione alla gara.

La documentazione prevista dall'avviso, sottoscritta digitalmente, dovrà essere contenuta in un file compresso (.zip, .rar, ecc.), a sua volta firmato digitalmente ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), si ricorda che la firma digitale non ha necessità di allegazione della Carta d'identità.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile revocare la propria partecipazione o modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima offerta inviata.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

È in ogni caso possibile richiedere chiarimenti sul funzionamento e sulla modalità di utilizzo della piattaforma contattando l'Help Desk al numero verde 0240031280.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

13.2 Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 13.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto 13.1.

Per presentare la busta A della documentazione amministrativa:

b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) "Busta A Documentazione amministrativa" all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta **al punto 15** del presente disciplinare, operando secondo la seguente sequenza:

- scaricare (download) dalla piattaforma telematica i modelli di gara relativi alla documentazione amministrativa messi a disposizione per la gara in oggetto;
- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
- sottoscrivere digitalmente la stessa documentazione/modelli;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta A l'archivio firmato digitalmente.

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, **ciascun** operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un *proprio* file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);

Per presentare la busta B dell'offerta tecnica :

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica, operando secondo la seguente sequenza:

- **sottoscrivere digitalmente la propria Offerta tecnica, in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti l'associazione;**
- inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta B il file o l'archivio firmato digitalmente.

f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell'Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);

Per presentare la busta C dell'offerta economica:

g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione/modello di offerta, operando secondo la seguente sequenza:

- compilare la dichiarazione riguardante il contenuto dell'offerta economica ;
- **sottoscrivere digitalmente l'offerta economica, in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti l'associazione;**
- per l'offerta economica composta da più files, inserire l'intera documentazione richiesta in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta C i file firmati digitalmente.

h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell'Offerta» è costituita dall'adempimento di cui alla lettera g);

i) una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A - Busta amministrativa	Busta B-Busta dell'Offerta tecnica	Busta C -Busta dell'Offerta economica
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell'Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

m) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

N.B. Si rimanda comunque alle norme tecniche di funzionamento della piattaforma telematica disponibili sull'homepage della stessa.

13.3. Sottoscrizione degli atti:

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

14) - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

-il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonchè irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta come di seguito specificato.

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. come il mandato collettivo speciale o l'impegno a conferire mandato collettivo, oppure il pagamento del contributo all'ANAC), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

- la mancata presentazione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (**inserita all'interno del Modello 3 ed eventuale 3 bis**) da parte dei partecipanti in sede di presentazione di offerta, non determinerà l'attivazione del soccorso istruttorio.

Richiamate le linee guida approvate con circolare MEF n. 30 dell' 11/8/2022, la richiesta di formulazione di dette dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sarà reiterata nei confronti dell'aggiudicatario prima e funzionalmente alla stipula del contratto.

Precisazioni per il subappalto qualificatorio

Il concorrente non in possesso di tutti i requisiti richiesti che intenda utilizzare il "subappalto qualificatorio", per soddisfare i requisiti di cui è carente, dovrà, **pena l'esclusione**, indicare la volontà di subappaltare le lavorazioni per le

quali sono richiesti i requisiti di cui è carente fin dalla presentazione dell'offerta. Tale mancanza non potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio.

Precisazioni per l'avvalimento

Relativamente al caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento nel presente disciplinare di gara viene richiesto quanto segue:

A. La dichiarazione - da rendersi preferibilmente nell'istanza di partecipazione alla gara di cui al Mod. 1 - con la quale l'operatore **ausiliato** esplicita la volontà di far ricorso all'avvalimento per sopperire alla mancanza di determinati requisiti da specificarsi dettagliatamente ed indica altresì l'ausiliario;

B. La dichiarazione con la quale l'**ausiliaria** si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

C. Le dichiarazioni che la stessa **ausiliaria** deve rendere sul possesso dei requisiti e delle risorse. Tali dichiarazioni devono essere rese in parte tramite il DGUE dell'ausiliaria ed in parte tramite i modelli di dichiarazioni facenti parte della documentazione di gara.

D. Il contratto di avvalimento.

La mancanza della dichiarazione di cui ai **punti A) e B)** di cui sopra **non è sanabile tramite soccorso istruttorio** e comporterà l'automatica e diretta esclusione dalla gara (Consiglio di Stato sez. V ,4 maggio 2020, n. 2836 e Consiglio di Stato sez. V, 4 giugno 2020, n. 3506).

La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al **punto C)** **può essere oggetto di soccorso istruttorio.**

La mancata produzione del contratto di avvalimento di cui al **punto D)** **può essere oggetto a soccorso istruttorio solo se l'operatore economico dimostrerà che il contratto stesso era stato formato e sottoscritto in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.**

In tal caso la prova inerente la certezza della data di sottoscrizione del contratto è a carico dell'offerente. Si precisa che nel caso di contratto di avvalimento perfezionato tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata la prova della data della sottoscrizione potrà essere fornita tramite dichiarazione del pubblico ufficiale rogante o che ha autenticato le sottoscrizioni. La mera firma digitale non è invece ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 agosto 2019 n. 5747).

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Nel caso di inutile decorso del termine perentorio di regolarizzazione ovvero di ulteriori precisazioni o chiarimenti il concorrente è escluso dalla gara.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice e facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15) - PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA E CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere caricata

sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato “*Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement "TuttoGare"*”, disponibile direttamente nella home page della piattaforma telematica.

I plichi da presentare con le modalità previste dal presente disciplinare corrispondono a:

- Busta telematica di cui alla: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- Busta telematica di cui all’ “OFFERTA TECNICA”;
- Busta telematica di cui all’ “OFFERTA ECONOMICA”.

CONTENUTO DELLA BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

15.1) – Domanda/istanza di partecipazione

Istanza di partecipazione – in bollo - redatta secondo il modello di cui all’ **Allegato 1 e, se del caso, l’Allegato 1-bis** (In caso di RTI non ancora costituito) e **Modello 1 ter** (in caso di avvalimento) - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; l’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa.

Nel Mod. 1 predisposto dalla stazione appaltante sono contenute anche dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 che sono presenti anche nel DGUE; tuttavia se il concorrente le sottoscrive sarà possibile evitare il soccorso istruttorio nel caso in cui per errore materiale non vengano compilate le relative parti del DGUE.

Il concorrente indica la **forma** singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il **ruolo** di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale generata con dispositivi validi in base a quanto prescritto dal presente disciplinare:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, **dalla mandataria/capofila**.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, ivi compreso il soggetto che come mandante svolgerà il servizio di progettazione**;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla piattaforma telematica alternativamente:

- i. in copia scansionata dell'originale analogico **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso** oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;
- ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) **corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale** a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

15.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per la redazione della quale il concorrente compila il **Documento di gara unico europeo (DGUE)** di cui allo schema allegato alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" pubblicata nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016, per la cui compilazione dovranno attenersi alle istruzioni contenute nelle richiamate linee guida.

Il concorrente compila il DGUE direttamente a sistema, accedendo ai dettagli di gara e cliccando sull'oggetto della procedura.

Si richiede di allegare il DGUE generato dalla piattaforma nella versione adeguata alla normativa nazionale.

Si richiede preferibilmente di non allegare il DGUE in formato europeo.

Il DGUE, compilato secondo le modalità di seguito indicate, dovrà essere scaricato in formato XML, firmato digitalmente. All'interno della stessa busta va inserito anche il DGUE in formato pdf firmato digitalmente.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, **per ciascuna ausiliaria, allega:**

- 1) DGUE** reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva** di cui all'art. 89, comma 1 del Codice **resa compilando il modello Mod. 1 ter** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva** di cui all'art. 89, comma 7 del Codice **resa compilando il modello Mod. 1 ter** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultima **attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;**
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE** - il nominativo dell'ausiliaria deve essere presente nel PASSOE del concorrente.

Si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice e dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, preferibilmente utilizzando il **Modello 3** – Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice e dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, allegato al presente disciplinare di gara - da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, salvo l'avvenuta indicazione nel Modello 1).

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 (requisiti generali) del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50", al decreto legge 135/2018 (c.d. decreto semplificazioni), convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri) e in virtù di quanto disposto dall'art. 8, comma 5 lett b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120 e dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021, **ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa** in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 4 e comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice** – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice**. Per tali dichiarazioni è possibile utilizzare il **Mod. 4 Ulteriori dich.** ai sensi art. 80 commi 1,4 e 5 come esplicitato al successivo paragrafo 15.3.1.

(Eventuale) Dichiarazioni personali che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del codice, SOLO QUALORA NON SIANO GIÀ STATE RESE, PER LORO CONTO, DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE (nel DGUE ovvero nel Mod. 4).

- ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, utilizzando preferibilmente il **Mod. 4-bis** al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa, relative alla presenza o meno delle cause di esclusione, anche alla luce di quanto indicato al paragrafo II "Ambito oggettivo" delle Linee Guida ANAC n. 6, dovrà segnalare sentenze di condanna (o applicazione di pena su richiesta di parte) definitive e non. In relazione alle condanne eventualmente subite dai soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice, si segnala in particolare l'opportunità di indicare tutte le condanne, anche non definitive, per i reati indicati dal paragrafo 2.2 delle Linee Guida ANAC n. 6 disponibile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120446/Del.1008.2017.det.linee.guida.n.6.2017agg.pdf/f99b48fb-a987-86cfe9a8-56f4b0b1cd68?t=1587757683633>

In tal caso tali dichiarazioni devono essere firmate digitalmente da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art 80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica ;
- d) la **sezione D** per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) – **omessa** perchè non pertinente alla presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) – **omessa** perchè non pertinente alla presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3) - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1) Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente/Prestatore di servizi Associato/indicato rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, nonché i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011 (utilizzando preferibilmente il **Modello 3**) **nonchè i dati relativi al/i titolare/i effettivo/i, ai sensi del Decreto 11 marzo 2022, n. 55, art. 4 [utilizzando preferibilmente il Mod. 3]; le dichiarazioni sui dati del/i titolare/i effettivo/i, ai sensi dell'art. 4 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55, possono anche essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti interessati preferibilmente tramite l'allegato Mod. 3-bis.**

1-bis. - dichiara (utilizzando preferibilmente il **modello 4**-ulteriori dichiarazioni ai sensi art. 80, commi 4 e 5 ed *eventualmente* il **modello 4-bis**) tutte le condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a carico dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 80 del Codice ed inoltre (fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19.4.2017, n. 56, al DL n. 135/2018 e al DL n. 32/2019, come convertito con Legge n. 55/2019) D.L. n. 76/2020 come convertito con Legge n.120 dell'11 settembre 2020):

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. **80, comma 1 lett. b-bis**) del Codice;
- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. **80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)** del Codice;

Si invitano gli operatori economici a dichiarare tutte le circostanze che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali, a prescindere dalla natura civile, amministrativa o penale dell'illecito, anche alla luce di quanto indicato al paragrafo II "Ambito soggettivo" delle Linee Guida ANAC n. 6, senza operare omissioni, come a titolo esemplificativo non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori, **condanne definitive per reati diversi da quelli di cui all'art. 80 comma 1 del Codice** (in quanto questi ultimi sono **da indicarsi nel DGUE**) e **condanne non definitive relative a fatti commessi nei tre anni antecedenti alla spedizione della lettera di invito/ pubblicazione del bando di gara**, significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, gravi illeciti

professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara, situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, ecc., da sottoporre alla valutazione di competenza della stazione appaltante. In merito alla interpretazione circa la portata applicativa del **termine triennale** previsto del comma 10 bis dell'art. 80 del Codice, adottando la linea interpretativa della sentenza del C.d.S., Sez. IV, 7.10.2022 n. 8611, si desume che il *dies a quo* del termine triennale è identificabile non già nel momento della commissione materiale del fatto rilevante quale "grave illecito disciplinare" bensì nel momento della sua formale contestazione (cfr. CGUE, Sez. V, 24.10.2018, C-124/2017; C.d.S. Sez. IV, 31.12.20290 n. 8563).

- dichiara le eventuali violazioni gravi ancorché non definitivamente accertate, potenzialmente rilevanti ai sensi del D.M. 28.9.2022 (GU Serie Generale n.239 del 12-10-2022) al fine di fornire alla stazione appaltante gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui **all'art 80 comma 4** del Codice,

Si precisa che, ai sensi dell'*art. 3 del DECRETO 28 settembre 2022 "Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate"*, tali violazioni **si considerano gravi quando comportano l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, e' pari o superiore al 10% del valore dell'appalto**. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità e' rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio e' rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. **In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000,00 euro.**

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. e 1-bis del presente paragrafo 15.3.1 (utilizzando preferibilmente il **Modello 3**) elenco soggetti art.80 co.3 ed eventualmente il **Modello 3 bis**, e il **Modello 4** ulteriori dichiarazioni ai sensi commi 1, 4 e 5 ed *eventualmente il Modello 4-bis*) devono essere presentate da tutti i soggetti indicati al paragrafo 15.2. tenuti a presentare il DGUE, *(quindi da tutti gli operatori che partecipano in forma congiunta in caso di RTI, dall'ausiliaria in caso di avvalimento, ecc.)*.

Si precisa che nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare l'assenza o la presenza di eventuali sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche deve produrre per sé la suddetta dichiarazione utilizzando preferibilmente il *Modello 4 bis_ dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice.*].

Si fa presente che per l'individuazione del socio unico di cui all'art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 si considera inclusa nella nozione esclusivamente la persona fisica. Si precisa che per l'individuazione del socio di maggioranza cui all'art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 si considera inclusa nella nozione non solo la persona fisica, ma anche quella giuridica. Si considera socio di maggioranza il socio titolare di un minimo di 50% del capitale sociale.

2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle forniture dei materiali e/o sulle lavorazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;

2bis. dichiara, con riferimento ai professionisti che comporranno il gruppo di lavoro ed espletteranno il servizio di progettazione i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale (paragrafo 7-bis lett c);

2ter. individua il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;

3. - accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di

gara nonché i contenuti e le prescrizioni dell'atto d'obbligo parte integrante e sostanziale dello schema di contratto, che tra l'altro prevede:

- che l'apertura delle offerte sarà disposta solo a seguito di proroga legislativa ovvero di rifinanziamento , come da formale richiesta di proroga che sarà presentata dal Comune di Fano alla Regione Marche per l'inoltro al competente CIPESS relativamente all'individuazione di un nuovo termine OGV nonché di rendicontazione pari almeno al 30/06/2027 ;

4. dichiara di accettare, a pena di esclusione:

- il *“Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento ai cantieri di lavori pubblici nella Provincia di Pesaro e Urbino” adottato dalla Prefettura di Pesaro e Urbino e sottoscritto in data 10 marzo del 2020 ;*
- di impegnarsi a rispettare quanto stabilito nella Legge Regionale n. 33 del 18.11.2008 Regione Marche *“Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili”;*
- di impegnarsi a rispettare i dettami della Legge Regionale n. 8 del 23/02/2005 Regione Marche, in merito all'iscrizione alla Cassa Edile competente per territorio;
- di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante e del **Comune di Fano** che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;
- di impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dagli artt.3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art.6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187;

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Fano e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione previsti nel Bando/disciplinare di gara al paragrafo “Vincoli esecutivi e particolari condizioni dell'appalto”, nell'atto d'obbligo, nel Capitolato speciale di appalto e negli altri elaborati di progetto. In particolare dichiara :

- di impegnarsi ad accettare l'avvio all'esecuzione del contratto – anche in caso di consegna lavori in via d'urgenza - esponendosi, in caso contrario, a grave inadempimento comportante la risoluzione del contratto in danno (in caso di contratto già stipulato) o alla revoca dell'aggiudicazione con escussione della garanzia provvisoria per impossibilità di addivenire alla stipula per fatto imputabile all'aggiudicatario (in caso di consegna lavori sotto la riserva di legge);

7. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli **standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;**

8. dichiara di essere o non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura competente oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori;

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare **copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale**. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

13. ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, attesta di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

L’attestazione di cui sopra consiste nell’espresso consenso dell’operatore economico al trattamento dei propri dati, resi con la produzione documentale, anche ai fini di eventuali accessi agli atti. Pertanto, nel caso di richieste di accessi agli atti relativamente alla gara di cui trattasi, l’operatore economico, consentendo il trattamento dei propri dati, rilascia liberatoria in favore del Comune di Fano, a trasmettere la documentazione in formato integrale agli eventuali richiedenti. Nel caso in cui l’operatore economico non intenda rilasciare al Comune di Fano la liberatoria al trattamento dei propri dati ai fini dell’accesso agli atti, dovrà produrre, al momento della presentazione dell’offerta, una copia della documentazione già oscurata dei dati di cui non consente il trattamento.

Per gli operatori economici che abbiano depositato domanda di cui all’art 161 del RD 16 marzo 1942 n. 267 nelle more del deposito del decreto di cui all’art 163 del RD 267/1942.

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché indica il soggetto ausiliario richiesto dall’art 110 comma 4 del Codice, così come modificato dal DL 32/2019. Con riferimento al necessario avvalimento si applica l’art 89 del Codice e quanto previsto dal presente disciplinare per il ricorso all’istituto dell’avvalimento.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell’art 186bis comma 5 lett a) del R.D. 267/1942 l’operatore economico dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le dichiarazioni di cui ai **punti 1 e 1-bis** potranno essere rese utilizzando preferibilmente il **Mod.3_Elenco soggetti art. 80 co. 3 codice**, eventualmente **Modello 3 bis**, ed il **Mod. 4_Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1, 4 e 5 del Codice** o **Mod. 4-bis** devono essere presentate per tutti i soggetti degli operatori economici indicati nella parte finale del paragrafo 15.2 per i quali si chiede la presentazione del DGUE.

Le dichiarazioni di cui al punto **1 ter e 2** potranno essere rese nell’ambito della domanda di partecipazione **Mod.1_ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**.

In caso di avvalimento le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria utilizzando preferibilmente il modello **1ter**, **Modello 3** e eventualmente **Modello 3 bis**, **Modello 4** e eventualmente il modello **4 bis**.

15.3.2) - Documentazione a corredo

Il concorrente oltre ai suddetti documenti, **allega**, sulla piattaforma telematica:

- **ATTO D’OBBLIGO-ADDENDUM AL CONTRATTO D’APPALTO sottoscritto in segno di piena conoscenza e accettazione;**

15. File relativo al Passoe (al fine della verifica attraverso l’utilizzo della BDNCP del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del Codice e della delibera attuativa dell’ANAC n. 464 del 27 luglio 2022) relativo al concorrente, firmato digitalmente oppure copia scansionata dello stesso senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la

firma olografa. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

15-bis. la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

15-ter. Ulteriore documentazione:

- **ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'ANAC;
- In caso di avvalimento, la documentazione richiesta nel presente disciplinare;
- Eventuale procura;
- Non richiesto per la presente procedura di gara *Certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi.*
- **Documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00** relativa all'istanza di partecipazione.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere **alternativamente**:

- **mediante il pagamento tramite il modello F24** dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate, riportando le seguenti indicazioni: nel campo Ufficio o Ente inserire **TQH** (nel campo Codice Tributo inserire **1552** nel campo Estremi dell'atto o del Documento inserire l'**anno e il CIG relativo alla gara in oggetto** – nel campo Descrizione **IMPOSTA DI BOLLO**).

oppure

- **acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo il MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo** caricato nella piattaforma telematica e posto tra i documenti a base di gara;

In entrambi i casi il concorrente dovrà caricare nella piattaforma telematica copia scansionata del Mod. F24 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento qualora venga presentato un'unica istanza di partecipazione firmata congiuntamente da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo. Mentre dovrà essere pagato distintamente e per ogni istanza nel caso in cui ciascun **operatore del RTI presenti distintamente la propria istanza.**

Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'Impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento.

15.3.3) - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella piattaforma firmate digitalmente, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 15.1 mentre per le copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti deve essere caricato nella piattaforma:

i. (se l'originale è un documento nativo digitale) il file originale firmato digitalmente da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 15.1;

(se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo):

ii. una copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel precedente punto 15.1 e dal legale rappresentante **di ciascun componente** del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo o dalla mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,

oppure

iii. copia per immagine, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, e quindi una scansione dell'originale analogico corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sempre su documento informatico, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, Modello 1, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, oppure nel caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, nel Modello 1-bis-RTI costituenti.

16. CONTENUTO DELLA “BUSTA” B – OFFERTA TECNICA

La busta virtuale B deve contenere l'offerta tecnica, costituita dai seguenti elaborati:

1) “Relazione tecnica”;

2) “Allegati tecnici” articolati secondo quanto richiesto nel presente disciplinare;

3) a pena di esclusione, dichiarazione a contenuto negoziale (Allegato 01 – Dichiarazione negoziale), a corredo dell'Offerta Tecnica, la quale costituisce un requisito di completezza dell'offerta medesima, con la seguente formulazione:

a - “Si dichiara di conoscere approfonditamente il progetto a base di appalto e di averne verificato gli elaborati progettuali ritenendolo completo e coerente con le finalità dell'appalto;

b - si dichiara che la propria offerta economica tiene conto degli elaborati tecnici (grafici e documentali) del progetto a base di appalto e, conseguentemente, compensa tutte le eventuali difformità/carenze che dovessero essere presenti nei computi per le voci corrisposte “a corpo”;

c - si dichiara che le migliorie offerte sono coerenti con il progetto a base di appalto. Ogni proposta introdotta è già ricompresa nel prezzo offerto e nei tempi previsti per la realizzazione dell'opera. Per quanto riguarda gli elaborati di progetto non variati, questi si accettano e si fanno propri ancorché non acclusi al progetto offerto;

d - si autorizza esplicitamente il Comune di Fano ad utilizzare gli elaborati tecnici ed i risultati delle proprie indagini integrative (geologiche, geognostiche, geotecniche, geofisiche, topografiche, ambientali, ecc.) per lo sviluppo dell'Appalto, chiunque fosse aggiudicatario dell'Appalto stesso”.

L'Offerta Tecnica dovrà contenere i documenti e gli elaborati tecnici, articolati secondo quanto richiesto nel presente disciplinare, la cui mancanza o incompletezza, all'interno dell'offerta tecnica, rileva ai fini della assegnazione del punteggio in relazione al criterio cui l'elaborato si riferisce.

16.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

16.1.1 ELABORATI

1) A “Relazione Tecnica”

L' Offerta tecnica deve articolarsi in una **relazione illustrativa relativa ai criteri di valutazione** indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1.

Dovrà essere redatta in lingua italiana, in fogli singoli di formato A4 verticale (è ammessa la sostituzione di 2 fogli A4 a fronte di 1 foglio A3), in carattere Times New Roman, con dimensione minima del font pari 12, interlinea singola, con numerazione progressiva ed univoca delle pagine, di massimo 35 (trentacinque) pagine **equivalenti a 35 facciate** (esclusa copertina, indice ed eventuali allegati alla relazione, certificazioni, tavole grafiche, etc.).

Nel presente conteggio rientrano le relazioni richieste per i singoli criteri di valutazione riportate al paragrafo 18.

La Relazione dovrà unicamente descrivere le migliorie offerte rimandando la loro quantificazione nei documenti previsti tra gli “Allegati tecnici” (vedi paragrafo successivo).

Eventuali allegati della citata relazione, quali, ad esempio, le certificazioni, le schede tecniche, la documentazione fotografica, etc., non saranno conteggiati nelle suddette 35 (trentacinque) pagine.

La relazione dovrà essere suddivisa in sezioni corrispondenti ai criteri di valutazione indicati nella successiva tabella.

All'interno dell'offerta la distinzione tra i paragrafi/capitoli suddetti deve essere chiara e consentire alla commissione di

valutare ciò che è relativo a ciascuno dei criteri/sub-criteri di valutazione.

Per garantire uniformità formale tra le offerte ricevute, a tutela dei concorrenti, e consentire una più agevole leggibilità delle stesse da parte della Commissione giudicatrice, nel rispetto del principio del buon andamento dei lavori dell'organo amministrativo e del principio di par condicio, si richiede di non superare i limiti dimensionali sopra indicati.

Si precisa che oggetto di valutazione sarà anche la capacità di concentrazione, chiarezza espositiva e sintesi.

La relazione non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire o possa anticiparsi l'offerta economica presentata o aspetti che la possano determinare in modo sostanziale.

2) “Allegati Tecnici”

I seguenti allegati tecnici potranno essere redatti anche in formato A3 e dovranno essere presentati in singole e separate cartelle che dovranno essere nominate ed avere i contenuti indicati al paragrafo 18.

- *Allegato b.1.1 - Qualità dei materiali*
- *Allegato b.1.2 - Elenco lavorazioni offerte per il criterio b.1.2*
- *Allegato B.2.a Dichiarazione disponibilità siti di cava-deposito-discarda del concorrente*
- *Allegato B.2.b - Dichiarazione disponibilità del gestore dei siti di cava-deposito-discarda*
- *Allegato b.3.1 - Elenco Lavorazioni offerte per il criterio b.3.1*
- *Allegato b.3.2 - Elenco Lavorazioni offerte per il criterio b.3.2*
- *Allegato B.4 - Presentazione Nuovi Prezzi*
- *Allegato b.5.1 - Responsabilità sociale ed etica*
- *Allegato b.5.2 - Adozione percorsi formativi per i giovani e di aggiornamento professionale*
- *Allegato B.6 - Presentazione Nuovi Prezzi*
- *Allegato B.7.1 - Certificazioni Possedute*
- *Allegato b.7.2 - Dichiarazione esperienza specifica*
- *Allegato B.9 - Elenco Lavorazioni offerte per il criterio B.9*

La documentazione richiesta dovrà essere rilasciata sottoscrivendo – ed eventualmente compilando - il relativo documento allegato al presente Disciplinare.

La mancata presentazione della relazione tecnica nel suo complesso comporterà l'**esclusione** del concorrente dalla gara, mentre l'assenza all'interno di essa di qualcuna di singoli paragrafi , di alcuno degli Allegati tecnici comporterà la mancata assegnazione del punteggio corrispondente al relativo criterio /sub-criterio e l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'**esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

Tutta la documentazione dovrà essere presentata in formato PDF/A e dovrà essere firmata digitalmente **dal Concorrente in segno di integrale accettazione.**

L'operatore economico **allega** una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Fermo restando quanto previsto per gli elaborati progettuali, tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica, da inserirsi nella busta B), dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti,

GEIE, reti di imprese), dovranno essere **firmati digitalmente, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1.** e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, o se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

A pena di esclusione, tutta la documentazione allegata all'interno della Busta virtuale "Offerta tecnica" NON dovrà contenere elementi che possano ricondurre all'offerta economica.

DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI.

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art. 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di **indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche utilizzando le funzioni per il colore dei caratteri e/o dello sfondo dei caratteri stessi dei programmi di videoscrittura utilizzati per la stesura dell'offerta e/o altre forme grafiche (caratteri con bordi, ecc:) che devono essere espressamente indicate dai concorrenti per consentirne una rapida e certa individuazione. Si precisa che qualora il concorrente abbia negato l'accesso all'offerta tecnica senza indicare le parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, per esigenze di celerità del procedimento non sarà assegnato il termine di 10 giorni ex art. 3 del D.P.R. 184/2006.

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

17) - BUSTA C- OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica dell'offerta economica deve contenere, **a pena di esclusione**, il documento costituente l'offerta economica, come descritto nel seguito.

Si precisa che l'offerta economica deve essere compilata **direttamente a sistema**, secondo le modalità indicate.

Dopo la sua compilazione, il sistema genererà un file pdf che dovrà essere, firmato digitalmente e caricato dall'operatore economico, secondo le modalità che saranno indicate ed impostate dal programma stesso.

L'offerta economica **deve contenere**:

a) dichiarazione del ribasso percentuale, espresso con massimo 2 decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali), offerto sull'importo complessivo a base di gara di euro **17.524.549,65** (lavori+oneri di progettazione esclusa sicurezza in quanto non soggetta a ribasso).

b) dichiarazione dell'importo dei propri costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Si precisa che tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento.

Nel caso in cui il concorrente decidesse di confermare il costo della manodopera indicato dalla stazione appaltante, pari ad € 1.895.177,98 non si procederà ad alcuna verifica di congruità.

La verifica sarà invece avviata, nel caso in cui la spesa quantificata dal concorrente fosse diversa ed inferiore ad € 1.895.177,98.

c) dichiarazione dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 co.10 del D.lgs. 50/2016.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o degli oneri della sicurezza e/o del costo della manodopera comporterà l'esclusione dell'offerta.

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari diconcorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1. e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari **costituendi**, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

L'Aggiudicatario resterà vincolato anche in pendenza della accettazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione Comunale. L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per **270 giorni** decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, si potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta del Comune sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Non saranno ammesse offerte pari o superiori all'importo posto a base di gara, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

ATTENZIONE: *si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.*

18) – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi :

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	80

2	Offerta economica -tempo	20
	TOTALE PUNTI	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
B.1	Proposte di carattere tecnico	22	<i>b.1.1 - Qualità dei materiali</i>	5	
			<i>b.1.2 - Proposte migliorative per miglioramento dell'intersezione su via Trave</i>	17	
B.2	Nuovi siti di cava/deposito/discarica	5		5	
B.3	Mitigazione degli impatti durante la fase di costruzione	10	<i>b.3.1 Mitigazione degli impatti residui</i>	5	
			<i>b.3.2 Miglioramento della sostenibilità dei cantieri</i>	5	
B.4	Riduzione consumi ed efficientamento impianti	5		5	
B.5	Pari Opportunità di Genere e Generazionali ed Inclusione Lavorativa	4	<i>b.5.1 Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica</i>		2
			<i>b.5.2 Adozione percorsi formativi per i giovani e di aggiornamento professionale del personale tecnico</i>	2	
B.6	Sistema di video ripresa con droni	2			2
B.7	Professionalità e Organizzazione dell'impresa	16	<i>b.7.1 Certificazioni Possedute</i>		4
			<i>b.7.2 Esperienza Specifica (Impresa di esecuzione)</i>		4
			<i>b.7.3.1 Struttura tecnico-operativa di progettazione</i>	4	
			<i>b.7.3.2 Struttura tecnico-operativa di esecuzione</i>	4	
B.8	Riduzione dei tempi di esecuzione	14	<i>b.8.1 Riduzione dei tempi per la realizzazione dei lavori</i>	12	

	dell'opera		b.8.2 Riduzione dei tempi di redazione del progetto	2	
B.9	Supporto alla comunicazione all'utenza	2		2	
	Totale	80		68	12

B.1. PROPOSTE DI CARATTERE TECNICO da punti 0 a 22

b.1.1 Qualità dei materiali da punti 0 a 5

La Commissione valuterà, tramite la compilazione della tabella in *Allegato b.1.1 "Qualità dei materiali"*, le modifiche alle caratteristiche dei materiali indicati nelle sole voci di prezzo previste nel computo metrico estimativo del presente appalto; non saranno valutate proposte o migliorie relative ad altre voci di prezzo.

I materiali oggetto di valutazione sono:

- a) Materiali per la realizzazione dei conglomerati cementizi e dei calcestruzzi;
- b) Materiali per la realizzazione dei conglomerati bituminosi e/o miglioramento del pacchetto di pavimentazione;
- c) Sistemi d'impermeabilizzazione dei manufatti in c.a.;
- d) Segnaletica.

La Commissione valuterà le proposte migliorative riguardanti l'adozione dei materiali e semilavorati sopra indicati con caratteristiche tali da migliorare le prestazioni dei materiali previsti in progetto, in termini di resistenza e durabilità nonché da minimizzare le esigenze manutentive future.

Si specifica che, quanto offerto verrà applicato a tutte le lavorazioni interessate presenti a base di appalto ovvero definite nelle successive fasi di progettazione.

Per l'attribuzione del punteggio previsto, in caso di proposte innovative ancora non contemplate dal Capitolato speciale Prestazionale e d'appalto 2218_F_X1_KCS01_01, il concorrente dovrà produrre un apposito elaborato che descriva tali migliorie e ne specifichi le prestazioni attese rispetto a quanto indicato nel CSA

Con il progetto definitivo ed esecutivo, l'aggiudicatario dovrà presentare il nuovo Capitolato speciale Prestazionale e d'appalto specifico per la migliorie proposta.

b.1.2 Proposte migliorative per miglioramento dell'intersezione a raso su via Trave da punti 0 a 17

La commissione giudicatrice valuterà le proposte migliorative relative a nuove soluzioni progettuali che andranno a migliorare l'intersezione a raso su via Trave.

Saranno particolarmente apprezzate e valutate positivamente le migliorie finalizzate ad aumentare il livello di servizio e sicurezza dell'intersezione (tipo intersezione a livelli sfalsati, rotonda ecc);

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Tale aspetto dovrà essere approfondito nella relazione tecnica e dovrà essere presentato un elaborato grafico in formato max A1 per la nuova soluzione progettuale compilando, inoltre, dovrà essere presentato l' allegato b.1.2 - elenco lavorazioni offerte a proprio onere e carico per il criterio b.1.2
---	--

Con il progetto definitivo ed esecutivo, l'aggiudicatario dovrà presentare il nuovo Capitolato speciale Prestazionale e d'appalto specifico per la migliorie proposta.

B.2 NUOVI SITI DI CAVA/DISCARICA/DEPOSITO da punti 0 a 5

La Commissione, per la valutazione dell'offerta, seguirà quanto indicato dal concorrente negli **allegati B.2.a e B.2.b**, debitamente compilati e firmati.

Verrà valutata la proposta del Concorrente con l'individuazione di nuovi siti di cava, deposito e discarica per gli approvvigionamenti e gli allontanamenti dal cantiere delle terre, delle demolizioni e degli inerti non pregiati (i.e. drenaggi e stabilizzati granulari). Sarà valutata anche la viabilità di collegamento con le aree di cantiere e di lavoro.

La proposta dei nuovi siti dovrà essere descritta con la presentazione di apposite schede descrittive dei siti di cava/deposito/discarica contenenti:

- o Ubicazione dei nuovi siti
- o Caratteristiche del materiale trattato
- o Volumetrie disponibili
- o Nuova viabilità di collegamento

Per ogni nuovo sito proposto il concorrente dovrà presentare la dichiarazione in **allegato B.2.a**, debitamente compilata e firmata, alla quale dovrà essere allegata anche la dichiarazione prestata dal gestore/proprietario del sito proposto e formulata secondo quanto riportato nell'**allegato B.2.b**. Nel corso della progettazione, l'aggiudicatario dovrà procedere, a proprio onere e carico, all'aggiornamento/redazione del Piano di Utilizzo delle terre ai sensi della normativa vigente in materia DPR 120/2017, alla presentazione del Piano all'autorità competente per l'approvazione e provvedere ad eventuali modifiche/integrazioni richieste nel corso della procedura.

B.3 MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DURANTE LA FASE DI COSTRUZIONE da punti 0 a 10

Al fine di migliorare l'inserimento ambientale dei cantieri, minimizzare i possibili impatti dei cantieri sul territorio interessato e sulla viabilità, la Commissione valuterà le proposte aggiuntive del Concorrente - rispetto a quanto previsto a base di appalto – secondo i sotto-criteri di seguito indicati.

b.3.1 Mitigazione degli impatti residui da punti 0 a 5

La Commissione, per la valutazione dell'offerta, terrà conto anche di quanto indicato dal concorrente nella tabella prevista nell'**Allegato b.3.1 – “Elenco Lavorazioni Offerte”**, debitamente compilata e firmata.

La Commissione valuterà le proposte che prevedono la messa in opera di interventi specifici di mitigazione degli impatti che possono essere generati nei cantieri durante le attività previste in appalto, con particolare riferimento ai seguenti indicatori interferiti: atmosfera, rumore, acque superficiali e sotterranee, flora e fauna.

Le proposte potranno riguardare anche gli eventuali interventi di mitigazione in corrispondenza dei ricettori presenti lungo le viabilità di collegamento dei siti di lavorazione con le cave ed i siti di deposito/discarica e/o proposti per il criterio B.2. In questo caso, la proposta dovrà essere descritta con la presentazione di apposite schede ed elaborati grafici descrittivi contenenti:

- o Ubicazione dei siti;
- o Viabilità di collegamento;
- o Presenza di ricettori;
- o Interventi di mitigazione degli impatti.

Saranno valutate solo le proposte che siano integrative rispetto a quanto previsto nel progetto a base di appalto e/o che non siano già previste tra gli oneri a carico dell'Appaltatore indicati nel Capitolato speciale Prestazionale e d'appalto 2218_F_X1_KCS01_01

b.3.2 Miglioramento della sostenibilità dei cantieri da punti 0 a 5

La Commissione, per la valutazione dell'offerta, terrà conto anche di quanto indicato dal concorrente nella tabella prevista nell'**Allegato b.3.2 – “Elenco Lavorazioni Offerte”**, debitamente compilata e firmata.

Verranno valutate le proposte del concorrente che - in fase di esecuzione - garantiranno un miglioramento della sostenibilità del cantiere rispetto a quanto già previsto a base di appalto ovvero già prescritto Capitolato speciale Prestazionale e d'appalto 2218_F_X1_KCS01_01

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la commissione valuterà i seguenti aspetti:

- a) utilizzo di fonti di energia rinnovabili per il funzionamento del campo base e dei cantieri operativi;
- b) utilizzo di mezzi d'opera secondo le ultime normative ambientali ancorché non obbligatorie al momento dell'appalto e presentazione di un programma di adeguamento del parco veicoli circolante nel corso dei lavori;
- c) presenza di sistemi di recupero e riciclo delle acque di cantiere in modo da ridurre i fabbisogni, limitare gli scarichi idrici esterni al cantiere, promuovere processi di Autodepurazione (es. Fitodepurazione);

- d) presenza di sistemi di trattamento e recupero dei materiali/rifiuti prodotti nelle attività dei campi base e dei cantieri operativi (ad esclusione delle terre e rocce da scavo per la realizzazione dell'intervento) in modo da limitare lo smaltimento esterno al cantiere;
- e) proposte per la minimizzazione dell'occupazione dei suoli e per il miglioramento della fruizione delle aree e dei terreni interessati dai cantieri e dalle piste di cantiere;
- f) miglioramento della pavimentazione della viabilità pubblica soggetta al traffico di cantiere.

Saranno valutate solo le proposte che siano integrative rispetto a quanto previsto nel progetto a base di appalto e/o che non siano già previste tra gli oneri a carico dell'Appaltatore indicati nel Capitolato speciale Prestazionale e d'appalto 2218_F_X1_KCS01_01

B.4 RIDUZIONE CONSUMI ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI da punti 0 a 5

La Commissione valuterà le proposte del concorrente che - in fase di esercizio dell'infrastruttura - garantiranno una riduzione dei consumi energetici e/o l'impiego di fonti da energia rinnovabile per gli impianti di illuminazione stradale previsti per le intersezioni, anche con l'utilizzo di nuovi apparecchi di illuminazione.

Dovrà essere garantita la corretta messa in opera delle soluzioni proposte e il rispetto delle prestazioni richieste nel progetto e nel Capitolato speciale Prestazionale e d'appalto 2218_F_X1_KCS01_01 a base di gara, nonché l'acquisizione di tutte le eventuali autorizzazioni in modo da garantire i tempi previsti nel cronoprogramma di progetto.

Le soluzioni proposte dovranno essere posizionate in aree di proprietà del Comune di Fano e comunque all'interno della fascia di esproprio.

Si ricorda che la proposta tecnica ed economica dovrà tenere conto anche di tutte le lavorazioni, delle relative autorizzazioni e/o degli interventi di allaccio alla rete, a onere e carico dell'aggiudicatario. La proposta dovrà essere presentata con adeguati elaborati a base di appalto e presentando le schede tecniche dei prodotti utilizzati.

Per l'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà compilare l'**Allegato B.4 "Presentazione Nuovi Prezzi"**, debitamente firmato.

B.5 PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE E GENERAZIONALI ED INCLUSIONE LAVORATIVA fino a punti 4

b.5.1 Responsabilità sociale ed etica punti 2

La Commissione assegnerà il punteggio previsto se il Concorrente – riferito esclusivamente alle imprese esecutrici dei lavori e non anche ai progettisti – dimostrerà il possesso di una delle seguenti certificazioni/attestazioni dell'applicazione dei principi previsti per la responsabilità sociale ed etica dell'azienda:

- SA 8000 (Social Accountability 8000) emessa da enti di certificazione accreditati dal SAAS ovvero della certificazione Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative); non saranno riconosciute come valide le certificazioni emesse da organizzazioni non presenti nell'elenco pubblicato sul sito ufficiale SAAS (<https://sa-intl.org/resources/sa8000-accredited-certification-bodies/>);
- ISO 26000.

Non saranno accettate autodichiarazioni.

Nel caso di partecipazione di RTI o consorzi verrà attribuito il punteggio se tale certificazione è in possesso di tutti i componenti del RTI/consorzio.

Per l'attribuzione del punteggio previsto dal disciplinare di gara, la certificazione deve risultare in possesso ed in corso di validità alla data del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

La Commissione attribuirà il punteggio previsto solo in presenza dell'**"Allegato b.5.1 - Responsabilità sociale ed etica"**.

b.5.2 Adozione percorsi formativi per i giovani e di aggiornamento professionale del personale tecnico da punti 0 a 2

La Commissione valuterà la presenza di percorsi formativi adottati dall'azienda tesi a fornire sostegno tecnico-professionale ai giovani dipendenti (i.e. 36 anni compiuti) ed al personale sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori.

Saranno valutati i seguenti aspetti:

- a) Adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di percorsi formativi specifici per l'inserimento nel contesto aziendale

b) Adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di corsi finalizzati a promuovere l'utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme digitali

c) Adozione di percorsi formativi per l'aggiornamento costante delle risorse con riqualificazione del personale nell'utilizzo delle nuove tecnologie.

Per l'attribuzione del punteggio si terrà conto di quanto indicato dal concorrente nella tabella prevista nell'**Allegato b.5.2 – “Dichiarazione percorsi formativi aziendali”** che dovrà essere debitamente compilata e firmata per ogni singolo componente RTI/consorzio/consorziata designata.

Dovrà essere prodotta la documentazione aziendale che contenga ogni aspetto del rapporto con i propri dipendenti (procedure/organigrammi/contratti ecc.) in grado di confermare quanto dichiarato nell'allegato.

Nel caso di partecipazione di RTI/Consorzio ordinario verrà attribuito il punteggio se la documentazione è riferibile a tutti i componenti del RTI/Consorzio.

Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice verrà attribuito il punteggio se la documentazione è riferibile al Consorzio ed alla/e consorziata/e designata/e alla esecuzione dei lavori.

Non sarà accettata come valida alcun tipo di autodichiarazione/autocertificazione prodotta dal Concorrente.

Resta inteso che quanto dichiarato dal concorrente in sede di offerta in relazione ai criteri valutativi, comprese le richieste di autorizzazioni eventualmente necessarie alla loro esecuzione, costituiranno impegni contrattuali vincolanti per il concorrente aggiudicatario, unitamente agli obblighi già contenuti nello schema di contratto.

B.6 SISTEMA DI VIDEO RIPRESA CON DRONI punti 2

La Commissione attribuirà il punteggio previsto solo in presenza dell'**”Allegato B.6 – Presentazione Nuovi Prezzi”**, debitamente firmato, sulla disponibilità ad eseguire video riprese con droni o altre tecnologie equiparate, su tutte le aree oggetto di lavorazione, prima dell'inizio dei lavori, per ogni completamento delle fasi principali di lavoro - indicate dalla Direzione Lavori - e a fine lavori. I risultati del rilievo dovranno essere forniti su supporto informatico (CD Rom – DVD – Pen Drive) prive di ogni proprietà e/o brevetto e dovranno essere tali da poter essere facilmente utilizzati dal Comune di Fano

B.7 PROFESSIONALITA' E ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA fino a punti 16

b.7.1 Certificazioni possedute fino a punti 4

La Commissione assegnerà il punteggio previsto se il Concorrente dimostrerà il possesso delle certificazioni sottoelencate.

Le certificazioni richieste si intendono in capo esclusivamente alle imprese esecutrici di lavori e non anche ai prestatori di servizi (ad es. progettisti; prestatore del servizio di PMA; ecc.).

Dovrà essere prodotta copia delle certificazioni richieste in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Per le certificazioni richieste, il Concorrente dovrà indicare la specifica società deputata dall'autorità nazionale e/o autorizzata dalla società depositaria della norma a cui fa riferimento il certificato per il rilascio dello stesso; il certificato presentato dovrà contenere la validazione (a mezzo di timbro, n° di albo enti autorizzati, ecc.) di tale organismo di certificazione.

Nel caso di partecipazione di RTI/Consorzio ordinario verrà attribuito il punteggio se tale certificazione è in possesso di tutti i componenti esecutori di lavori del RTI/Consorzio.

Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice verrà attribuito il punteggio se tale certificazione è in possesso del Consorzio e della/e consorziata/e designata/e alla esecuzione dei lavori.

Per l'attribuzione del punteggio previsto dal disciplinare di gara, la certificazione deve risultare in possesso ed in corso di validità alla data del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

- Possesso della certificazione di gestione ambientale (settori IAF/EA 28 o 34) *punti 1*

La Commissione assegnerà il punteggio previsto se il Concorrente dimostrerà il possesso della Certificazione ISO 14001 - Sistema di gestione ambientale per le attività di costruzione, progettazione (settori IAF/EA 28 o 34).

- Possesso della certificazione sulla gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori (settori IAF/EA 28 o 34) *punti 1*

La Commissione assegnerà il punteggio previsto se il Concorrente dimostrerà il possesso della Certificazione ISO 45001 - Gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori per le attività di costruzione, progettazione (settori IAF/EA 28 o 34).

Non verrà accettata la certificazione riferita alla superata norma BS OHSAS 1800.

- Possesso della certificazione sulla gestione della sicurezza stradale *punti 1*
La Commissione assegnerà il punteggio previsto se il Concorrente dimostrerà il possesso della Certificazione ISO 39001 - Gestione della sicurezza stradale.
- Possesso di certificazione sulla gestione per la prevenzione della corruzione *punti 1*
La Commissione assegnerà il punteggio previsto se il Concorrente dimostrerà il possesso della Certificazione ISO 37001- Schema di gestione per la prevenzione della corruzione dell'azienda oppure l'aver conseguito il Rating di Legalità con certificazione emessa dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il massimo delle tre stelle previste.

La Commissione attribuirà il punteggio previsto solo in presenza dell'”**Allegato b.7.1 - Certificazioni possedute**”.

b.7.2 Esperienza specifica (Impresa di esecuzione dei lavori) fino a punti 4

La Commissione, tenuto conto del valore delle opere da eseguire nel presente appalto, attribuirà il punteggio previsto tenendo conto dell'esperienza specifica - nella realizzazione di infrastrutture di trasporto lineare (viabilità, ferrovia, metropolitana) - maturata dal concorrente negli ultimi 10 anni antecedenti la data del bando (i.e. 2014-2023) e secondo le tabelle che seguono, in riferimento all'Impresa di esecuzione.

Per l'attribuzione del punteggio tabellare si farà riferimento all'importo contrattuale (lavori + sicurezza) relativo ad un massimo di due interventi effettivamente eseguiti alla data di presentazione dell'offerta attestati in sede di gara da uno dei seguenti documenti:

- Certificato di regolare esecuzione o di Collaudo alla data di presentazione delle offerte;
- Certificato di regolare esecuzione parziale;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Verbale di apertura al traffico ancorché in modalità di esercizio provvisorio.

A comprova della effettiva esecuzione, non sarà accettata come valida alcun tipo di autodichiarazione /autocertificazione prodotta dal Concorrente.

Nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti in RTI o quale consorzio di Consorzio ordinario, l'importo utile per l'attribuzione del punteggio verrà calcolato in base alla percentuale di partecipazione del concorrente al raggruppamento affidatario o alla quota di partecipazione al Consorzio ordinario del contratto per il lavoro dichiarato. Tali percentuali/quote dovranno essere attestate tramite allegazione di copia del mandato collettivo con rappresentanza/atto costitutivo del consorzio ordinario formalizzato per l'esecuzione dell'appalto.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento o in Consorzio ordinario, l'importo di riferimento per l'attribuzione del punteggio potrà essere presentato al massimo da 2 componenti il raggruppamento concorrente (i.e. mandataria, mandante) o il Consorzio ordinario. Nel caso dei Consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice l'importo di riferimento per l'attribuzione del punteggio potrà essere presentato al massimo dal Consorzio e da una consorziata designata.

Non verrà considerato l'eventuale contributo da parte di imprese cooptate ai sensi dall'art. 92, comma 5, del DPR 207/2010 e non è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice l'importo utile per l'attribuzione del punteggio verrà calcolato in base alla percentuale di esecuzione del Consorzio e/o della/e consorziata/e designata/e alla esecuzione dei lavori. La designazione dovrà essere attestata mediante la produzione di documentazione idonea a comprovare l'avvenuta designazione (lettera ufficiale di presentazione dell'offerta, contratto di appalto etc.)

Nel caso in cui non si evinca in modo oggettivo l'effettiva esecuzione dell'intervento da parte dell'impresa concorrente, componente di RTI o di consorzio ordinario e/o della consorziata designata, il relativo importo non verrà computato ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Dovrà essere compilata e sottoscritta la tabella dell'”**Allegato b.7.2. “Dichiarazione esperienza specifica**” nella quale devono essere dichiarati i seguenti elementi:

1. Committente delle opere
2. Titolo dell'intervento

3. Anno di esecuzione delle opere (inizio, fine, in corso)
4. Importo complessivo del contratto (lavori+ sicurezza)

Il punteggio verrà assegnato secondo la tabella che segue:

<i>n. 2 interventi di infrastruttura lineare (Importo effettivamente eseguito lavori+sicurezza)</i>	<i>Punteggio</i>
Da 3,50 M€ a 7,00 M€	2
Da 7,01 M€ a 10,00 M€ 1	3
> 10,00 M€	4

b.7.3 Struttura tecnico – operativa

La Commissione valuterà l'organigramma offerto dal Concorrente che sarà dedicato specificatamente al presente appalto.

b.7.3.1 Struttura tecnico – operativa per la progettazione fino a punti 4

La Commissione valuterà l'organizzazione tecnico professionale proposta dal Concorrente descritta all'interno di un organigramma specifico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché le risorse che saranno dedicate specificatamente al presente appalto.

L'organigramma dovrà indicare:

- il numero delle risorse dedicate ai singoli aspetti specialistici della progettazione e dei referenti per l'interfaccia con il Comune di Fano, per il controllo della qualità e dei tempi della esecuzione delle varie fasi delle indagini e della progettazione nonché per le attività di supporto al Comune di Fano per il completamento delle fasi autorizzative e con gli Enti e delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni;
- i nominativi dei responsabili delle discipline specialistiche e del responsabile del coordinamento del progetto.

Oltre all'organigramma, al fine dell'attribuzione del punteggio, il Concorrente dovrà compilare la scheda sinottica sotto riprodotta per i responsabili delle discipline specialistiche e per il responsabile del coordinamento del progetto.

Nominativo	Rapporto di lavoro alla data di presentazione dell'offerta	Ruolo da ricoprire	Anni di esperienza acquisiti nel ruolo da ricoprire	Ruolo ricoperto attualmente	Titolo intervento realizzato (massimo 3 interventi)	Importo lavori+sicurezza	Periodo di esecuzione
Ing./arch/geol. Xxxxx	Interno a tempo indeterminato /altro		xxxxx		1.xxxxx 2.xxxxx 3.xxxxx	1.xxxxx 2.xxx- xx 3.xxxxx	Inizio xx/ xx/xxxx Fine xx/xx/ xxxx

Il Concorrente si assume la responsabilità, ai sensi di legge, del contenuto e della veridicità delle informazioni riportate nelle schede suddette.

Si specifica che le informazioni contenute nelle tabelle relative al presente criterio non sono ritenute valide ai fini della comprova dell'effettiva esecuzione dei lavori da parte del Concorrente, così per come richiesto ai precedenti criteri.

In caso di risorse presenti in organico a tempo indeterminato, per l'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà presentare idonea certificazione a dimostrare inequivocabilmente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (L.U.L., ultima busta paga riferita al mese antecedente la data di presentazione dell'offerta, ecc.).

In caso che tutte le figure indicate non siano nell'organico del Concorrente con contratto a tempo indeterminato al momento della presentazione dell'offerta, il punteggio massimo da assegnare non potrà essere maggiore di **3 punti**.

Per le figure professionali che non siano attualmente nell'organico del Concorrente con contratto a tempo indeterminato, dovrà essere presentata una documentazione che ne confermi la disponibilità per conto del Concorrente (offerta, contratto o precontratto) debitamente firmata; questa costituirà obbligo contrattuale nei confronti di comune di Fano sia da parte del professionista indicato che da parte del Concorrente.

Tale documentazione dovrà obbligatoriamente riportare:

- a) specifico riferimento alla gara ed al Concorrente;
- b) l'oggetto dell'incarico;
- c) la dicitura "valida per tutta la durata dell'appalto"

In caso di assenza/incompletezza di tale documentazione tali risorse non verranno considerate nell'attribuzione del punteggio.

b.7.3.2 Struttura tecnico – operativa per l'esecuzione dei lavori fino a punti 4

La Commissione valuterà l'organizzazione tecnico professionale proposta dal Concorrente e descritta all'interno di un organigramma specifico per l'esecuzione dei lavori nonché le risorse che saranno dedicate specificatamente al presente appalto.

L'organigramma sarà valutato nella sua capacità di seguire tutti gli aspetti del cantiere garantendo, oltre a quanto già previsto nel contratto e nei capitolati, in particolare:

- a) Il rispetto dei tempi di realizzazione complessivi e delle singole opere;
- b) Il rispetto della qualità dei lavori;
- c) L'interfaccia con la stazione appaltante, con gli utenti e con gli Enti territoriali;
- d) Il controllo dei sub-appalti e dei fornitori;
- e) La prevenzione di fenomeni di corruzione e infiltrazioni criminali;
- f) La prevenzione dagli infortuni sul lavoro.

La struttura tecnico-operativa offerta dovrà contenere almeno le seguenti figure professionali:

- Direttore Tecnico;
- Responsabile Ambientale;
- Responsabile della sicurezza;
- Responsabile per l'utilizzo della tecnologia BIM.

Nella valutazione la Commissione terrà conto, tra l'altro, delle esperienze dei professionisti sopra indicati riportate nella scheda sinottica sotto riprodotta:

Nominativo	Rapporto di lavoro alla data di presentazione dell'offerta	Ruolo da ricoprire	Anni di esperienza acquisiti nel ruolo da ricoprire	Ruolo ricoperto attualmente	Titolo intervento realizzato (massimo 3 interventi)	Importo lavori+sicurezza	Periodo di esecuzione
[titolo]. Xxxxx	Interno a tempo indeterminato /altro		xxxxx		1.xxxxx 2.xxxxx 3.xxxxx	1.xxxxx 2.xxx- xx 3.xxxxx	Inizio xx/ xx/xxxx Fine xx/xx/ xxxx

Il Concorrente si assume la responsabilità, ai sensi di legge, del contenuto e della veridicità delle informazioni riportate nelle schede suddette.

Si specifica che le informazioni contenute nelle tabelle relative al presente criterio non sono ritenute valide ai fini della comprova dell'effettiva esecuzione dei lavori da parte del Concorrente, così per come richiesto ai precedenti criteri.

In caso di risorse presenti in organico a tempo indeterminato, per l'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà presentare idonea certificazione a dimostrare inequivocabilmente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (L.U.L., ultima busta paga riferita al mese antecedente la data di presentazione dell'offerta, ecc.).

In caso che tutte le figure indicate non siano nell'organico del Concorrente con contratto a tempo indeterminato al momento della presentazione dell'offerta, il punteggio massimo da assegnare non potrà essere maggiore **di 3 punti**.

Per le figure professionali che non siano attualmente nell'organico del Concorrente con contratto a tempo indeterminato, dovrà essere presentata una documentazione che ne confermi la disponibilità per conto del Concorrente (offerta, contratto o precontratto) debitamente firmata; questa costituirà obbligo contrattuale nei confronti del Comune di Fano sia da parte del professionista indicato che da parte del Concorrente.

Tale documentazione dovrà obbligatoriamente riportare:

- a) specifico riferimento alla gara ed al Concorrente
- b) l'oggetto dell'incarico
- c) la dicitura "valida per tutta la durata dell'appalto".

In caso di consorzi, le figure professionali sopra indicate dovranno essere in forza al consorzio stesso ovvero al consorziato/i designato/i.

In caso di assenza/incompletezza di tale documentazione tali risorse non verranno considerate nell'attribuzione del punteggio.

B.8 RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DELL'OPERA fino a punti 14

b.8.1 Riduzione dei tempi per la realizzazione dei lavori fino a punti 12

La proposta migliorativa deve essere dimostrata e suffragata dalla redazione di un nuovo cronoprogramma con annessa relazione illustrativa che sinteticamente evidenzii gli aspetti migliorativi e le ragioni per cui è possibile contrarre i tempi di esecuzione. Il limite massimo della riduzione dei tempi di esecuzione è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi. Qualora le scelte proposte non evidenzino le ragioni tecnico/organizzative per cui si può giungere ad una contrazione dei tempi o dovessero dimostrare una incongruenza, la Commissione effettuerà la propria valutazione che potrà essere minima o pari a zero:

DOCUMENTAZIONE	Tale aspetto dovrà essere approfondito nella relazione tecnica e dovrà essere presentato un elaborato grafico in formato max A1 per il nuovo cronoprogramma
ELEMENTI VALUTATIVI	La valutazione della Commissione sarà tesa ad esaminare la qualità della proposta, rispetto alle soluzioni (organizzative, gestionali ecc..) utili a ridurre concretamente i termini di realizzazione dei lavori.

b.8.2 Riduzione dei tempi di redazione del progetto fino a punti 2

La proposta migliorativa deve essere dimostrata e suffragata dalla redazione di un nuovo cronoprogramma con annessa relazione illustrativa che sinteticamente evidenzii gli aspetti migliorativi e le ragioni per cui è possibile contrarre i tempi di redazione del progetto definitivo ed esecutivo. Il limite massimo della riduzione dei tempi di redazione della progettazione è fissato in 30 (trenta) giorni naturali consecutivi. Qualora le scelte proposte non evidenzino le ragioni tecnico/organizzative per cui si può giungere ad una contrazione dei tempi, la Commissione effettuerà la propria valutazione che potrà minima o pari a zero:

DOCUMENTAZIONE	Tale aspetto dovrà essere approfondito nella relazione tecnica
ELEMENTI VALUTATIVI	La valutazione della Commissione sarà tesa ad esaminare la qualità della proposta, rispetto alle soluzioni (organizzative, gestionali ecc..) utili a ridurre concretamente i termini di realizzazione dei lavori.

B.9 SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ALL'UTENZA fino a punti 2

La Commissione valuterà le proposte del concorrente, indicate nella tabella dell'Allegato B.9 "Elenco Lavorazioni Offerte", che - in fase di esecuzione - garantiranno strumenti di comunicazione all'utenza e/o al territorio.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la commissione valuterà i seguenti aspetti:

- a) Integrazione dei dispositivi di comunicazione all'utenza in corso d'opera;
da punti 0 a 1
- b) Predisposizione di una piattaforma informativa per il monitoraggio da remoto della viabilità che permetta – in coordinamento con la Stazione Appaltante
– la comunicazione all'utenza delle eventuali problematiche relative all'impatto sulla circolazione–
da punti 0 a 1

Allegati tecnici:

- Allegato b.1.1 - Qualità dei materiali
- Allegato b.1.2 - Elenco lavorazioni offerte per il criterio b.1.2
- Allegato B.2.a Dichiarazione disponibilità siti di cava-deposito-discardica del concorrente
- Allegato B.2.b - Dichiarazione disponibilità del gestore dei siti di cava-deposito-discardica
- Allegato b.3.1 - Elenco Lavorazioni offerte per il criterio b.3.1
- Allegato b.3.2 - Elenco Lavorazioni offerte per il criterio b.3.2
- Allegato B.4 - Presentazione Nuovi Prezzi
- Allegato b.5.1 - Responsabilità sociale ed etica
- Allegato b.5.2 - Adozione percorsi formativi per i giovani e di aggiornamento professionale
- Allegato B.6 - Presentazione Nuovi Prezzi
- Allegato B.7.1 - Certificazioni Possedute
- Allegato b.7.2 - Dichiarazione esperienza specifica
- Allegato B.9 - Elenco Lavorazioni offerte per il criterio B.9

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, la Commissione procederà con l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero ed uno, da parte di ciascun commissario di gara, per tutti i criteri presenti al capitolo 18.1; successivamente verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, che sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile al singolo criterio su esposto. I livelli di valutazione per l'attribuzione del coefficiente discrezionale da parte della Commissione sono:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI METODOLOGICI
INSUFFICIENTE	0	La proposta non dimostra nessuna rispondenza ai requisiti e alle indicazioni richieste con riferimento agli elementi e ai sub-elementi di valutazione.

APPENA SUFFICIENTE	da 0,01 a 0,2	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
SUFFICIENTE	da 0,21 a 0,4	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze dell'Amministrazione contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
DISCRETO	da 0,41 a 0,6	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze dell'Amministrazione contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
BUONO	da 0,61 a 0,8	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze dell'Amministrazione e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.

OTTIMO	da 0,81 a 1	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative dell'Amministrazione e alle potenzialità medie delle ditte candidate di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.
--------	-------------	---

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti (alla seconda cifra decimale) attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto

Soglia minima di sbarramento dell'offerta tecnica

Ai sensi dell'art. 95, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **50** punti . Il concorrente sarà **escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

La Commissione giudicatrice potrà richiedere alle ditte concorrenti, nel corso della valutazione degli elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute.

Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.

18.3 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'offerta economica avverrà con applicazione delle seguenti formule :

$$P_i = 20 * (R_i/R_{max})^a$$

dove:

- P_i = punteggio assegnato all'offerta relativa al ribasso della ditta i-esima;
- R_i = ribasso percentuale offerto dalla ditta i-esima;
- R_{max} = massimo ribasso offerto;
- a = esponente applicato sulla base del peso dell'elemento prezzo pari a: **0,50**.

PUNTEGGIO TOTALE

Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti nelle voci (Offerta Tecnica) e (Offerta Economica), con i quali sarà stilata la relativa graduatoria.

La somma del punteggio attribuito all'Offerta Tecnica, risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi costituenti l'Offerta Tecnica e del punteggio derivante dall'Offerta Economica determinerà il punteggio complessivo assegnato al singolo concorrente.

Per il calcolo di tutti i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica verranno utilizzati due decimali arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5, comunque il punteggio non potrà essere superiore a quello stabilito. In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in

lettere avrà valore quella più conveniente per la stazione appaltante.

Nel caso di punteggio complessivo pari si procederà all'aggiudicazione a favore del soggetto che avrà totalizzato un punteggio più elevato nell'Offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEI PUNTEGGI

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- P_i*** = punteggio concorrente *i*;
C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;
C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;
P_a = peso criterio di valutazione *a*;
P_b = peso criterio di valutazione *b*;

P_n = peso criterio di valutazione *n*.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente. *Non si procederà con la riparametrazione.*

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - PRIMA SEDUTA DI GARA E SCELTA DEL CRITERIO DI "INVERSIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE"

Si rappresenta che l'apertura delle offerte sarà disposta solo a seguito di proroga legislativa ovvero di rifinanziamento, come da formale richiesta di proroga presentata dal Comune di Fano alla Regione Marche per l'inoltro al competente CIPESS relativamente all'individuazione di un nuovo termine OGV nonché di rendicontazione pari almeno al 30/06/2027, si rinvia alle motivazioni riportate nell'ATTO d'OBBLIGO che il concorrente è tenuto ad accettare senza condizione o riserva, alcuna ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.

La prima seduta virtuale avrà luogo, fermo restando quanto sopra precisato, il giorno **19 settembre 2023, alle ore 9,00**. I concorrenti potranno seguire esclusivamente da remoto le operazioni di gara tramite la piattaforma telematica TuttoGare.

In particolare tramite la piattaforma ciascun concorrente potrà verificare l'avanzamento delle operazioni di gara, visualizzare i punteggi complessivi attribuiti dalla commissione all'offerta tecnica, visualizzare i ribassi/importi offerti e la graduatoria provvisoria.

Si precisa che la presente procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti esclusivamente a mezzo pubblicazione di avviso sulla piattaforma telematica, almeno 24 ore prima della data fissata.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati, con un preavviso di almeno 24 ore, ai concorrenti attraverso la piattaforma, ovvero mediante avviso pubblicato sulla piattaforma e sul sito istituzionale del Comune di Fano nell'apposita pagina dedicata alla presente procedura.

Per la valutazione delle offerte, la Stazione Appaltante si avvarrà dell'**inversione procedimentale**, ex art. 133, comma 8, del Codice, la cui applicazione è stata estesa ai settori ordinari dall'art. 8, comma 7, lett. c) del Decreto Semplificazioni, e prorogata dall'art. 52, comma 1, lett a) n.3 del Decreto Semplificazioni bis, che consente di **esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti**, e pertanto, nella prima seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, già costituita secondo quanto al successivo punto 20, procederà all'apertura prima dell'offerta tecnica e successivamente di quella economica, seguendo la procedura descritta nei paragrafi a seguire.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice dell'offerta è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da **3** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, laddove richiesto dallo stesso.

La Stazione Appaltante pubblica, sul proprio profilo istituzionale, la composizione della Commissione Giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE- FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

La Commissione giudicatrice, in **seduta pubblica** virtuale, assistita dal Responsabile della CUC, procederà allo sblocco di tutte le offerte pervenute, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della regolarità formale dei documenti rinvenuti all'interno della predetta busta.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Una volta effettuata l'apertura della busta dell'offerta tecnica di ciascuno dei concorrenti, la Commissione giudicatrice procederà in una o più sedute riservate, anche lavorando a distanza o da remoto, come previsto in caso di procedure telematiche dal comma 2 dell'art.77 del Codice, all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP di gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

La Commissione successivamente procederà in seduta attivata in modalità pubblica virtuale a registrare i punteggi assegnati all'offerta tecnica e all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche-tempo e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e modalità descritte al punto 18.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, nella medesima seduta virtuale o in successiva, comunicherà la graduatoria provvisoria risultante dalla somma dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica-tempo, proponendo alla Stazione Appaltante l'aggiudicazione, al primo concorrente, sottoposta a riserva del buon esito della verifica della documentazione amministrativa di cui al successivo punto 21.1.

La Commissione giudicatrice qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia ai sensi dell'art.97, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica telematica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa" e "Offerta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21.1 APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – SEGGIO DI GARA

Terminate le operazioni di cui al paragrafo precedente, il Seggio di gara istituito ad hoc sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante procederà, nella seduta pubblica virtuale in cui viene aperta l'offerta economica o in altra seduta pubblica, all'esame della documentazione amministrativa *del primo classificato*.

Il Seggio di gara procederà in seduta pubblica virtuale allo svolgimento delle attività di seguito descritte per le offerte come sopra individuate:

- accederà all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta da esaminare, verificando la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare;
- verificherà la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attiverà la procedura di soccorso istruttorio laddove necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

L'esito delle attività di verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara, verrà reso noto ai concorrenti unicamente mediante pubblicazione dei verbali di gara sul sito istituzionale del Comune di Fano <https://www.comune.fano.pu.it> e tramite l'area *comunicazioni* della piattaforma ai sensi dell'art.76, comma 2-bis del Codice degli Appalti.

Non si svolgeranno sedute pubbliche virtuali per dare atto degli esiti di eventuali soccorsi istruttori o dell'esito delle verifiche in ordine al primo e secondo in graduatoria.

Il Seggio di gara, al termine delle operazioni, trasmetterà al RUP le risultanze delle verifiche espletate, ed ogni ulteriore documento per gli adempimenti consequenziali di competenza.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP dell'Ente Committente, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, si procede al calcolo e alla verifica di anomalia solo se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, ferma restando la possibilità della stazione appaltante, di valutare comunque la congruità di ogni offerta e, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione di valutazione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP propone al Presidente del Seggio di gara l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Al termine delle operazioni di verifica dell'anomalia sarà stilata la graduatoria definitiva di gara.

23) – CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della l. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art.2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa.

24) - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara o il RUP dei lavori dell'ente committente, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Il Responsabile della CUC competente provvederà all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare l'appalto all'offerente, in conformità ai contenuti e alle prescrizioni dell'ATTO D'OBBLIGO – quale addendum al contratto d'appalto.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione efficace, la stazione appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti nei confronti del concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice, acquisendo i documenti previsti dall'art. 86 del Codice secondo le modalità di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 81, comma 1, del Codice e della Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata nella GU n. 249 del 24 ottobre 2022, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita da ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE); pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la Stazione Appaltante prima di definire la proposta di aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo offerente in graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Semplificazioni, come prorogato fino al 30/06/2023 dall'art. 51 comma 1 lett. c) del Decreto Semplificazioni *bis*.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria presentata dall'aggiudicatario verrà svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; quella presentata dagli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e, comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii e ai sensi dell'art. 3 del Decreto Semplificazioni).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Semplificazioni, come prorogato fino al 30.06.2023 dall'art. 51 comma 1 lett. c) del Decreto Semplificazioni *bis*, dalla consultazione della Banca dati (B.D.N.A.), la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo **entro 120 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, così come modificato dall'art. 4, comma 1 del Decreto Semplificazioni, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. La fissazione della data di stipula del contratto resta, comunque, subordinata alla preventiva consegna di tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, in particolare la cauzione definitiva e le polizze previste.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e secondo lo Schema Tipo approvato con Decreto del Ministro Dello Sviluppo Economico n. 193 del 16 settembre 2022 e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia fideiussoria definitiva deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e riportare l'autentica notarile della sottoscrizione attestante i poteri del firmatario.

Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico informatico a cura dell'ufficiale rogante del Comune di Fano.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale.

A tale scopo l'aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo "USB" rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) e dalle regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.

Saranno, inoltre, a carico dell'Aggiudicatario anche tutte le spese di rogito, di bollo, di registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipulazione del contratto d'appalto e all'acquisizione dei documenti e disegni di progetto con relative copie.

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., **ai principi e ai contenuti espressi nell'atto d'obbligo**, parte integrante e sostanziale del contratto.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante. L'importo complessivo presunto delle spese di pubblicazione si stima ad Euro 3.500,00=.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento. Le spese relative alla pubblicazione dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro 60 giorni dalla determinazione di aggiudicazione. In caso di mancato pagamento, la somma dovuta per le spese di pubblicazione sarà recuperata tramite decurtazione dell'importo dovuto dalla prima rata di SAL o dalle successive.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, l'Appaltatore è inoltre obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a costituire e consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla medesima a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e riportare l'autentica della sottoscrizione attestante i poteri del firmatario. L'importo della suddetta polizza corrisponde all'importo del contratto stesso.

Tale polizza deve assicurare l'Amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 103, comma 8 del Codice l'Appaltatore per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con un limite di indennizzo che non deve essere inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40%, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 8, del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di 10 anni e con un indennizzo pari al 5% del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Prestatore dei servizi di progettazione

All'atto della stipulazione del contratto, l'Appaltatore trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di Responsabilità civile professionale.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 137/2012.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106 commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori e/o omissioni nella redazione del progetto definitivo/esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 106 comma 9 del Codice, risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto .

Prima della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" , in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione che sarà richiesta dal **Comune di FANO**.

Consolidamento della graduatoria.

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione da parte del competente Dirigente/Responsabile della CUC.

Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante o esclusione per anomalia), disposta prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione determinerà necessariamente la rideterminazione della graduatoria senza tener conto dell'offerta esclusa o con l'offerta riammessa.

Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente alla data di adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo delle riparametrazioni e della conseguente graduatoria approvata.

Come affermato da ultimo nella sentenza del **CDS Sezione III n. 2579 del 27/04/2018** la ratio dell'art. 95 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 mira ad evitare impugnative strumentali, tendenti a sovvertire il calcolo delle medie o la determinazione della soglia dell'anomalia, ad aggiudicazione ormai avvenuta.

Termini di vincolatività delle offerte

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **270** giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

25. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

26. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:

Avverso la presente procedura di gara si potrà ricorrere al TAR delle Marche - piazza Cavour n.29, 60121 Ancona – Italia – (IT) – telefono 0039.071.206956 – fax 0039.071.203853 – indirizzo internet (URL) www.giustizia-amministrativa.it entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104; ai sensi della stessa normativa, non è più consentito il ricorso al Capo dello Stato.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pesaro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La procedura di gara comporta il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Fano. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di manifestazione di interesse di cui al presente avviso, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo e quelli acquisiti dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016. Tali dati saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. *I dati possono essere comunicati ad appositi enti, nominati responsabili esterni, solo per svolgere il servizio o tutelare l'Amministrazione o ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.* Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fano, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Fano, con sede in via San Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU).

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste

di cui al punto 10., al Comune di Fano, comune.fano@emarche.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Fano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati il **RTI costituito da Compliance Officer (Mandataria) e Data Protection di Polito dott.ssa Filomena & Morolabs S.r.l.** - via Modda, n. 87 – 56021 Cascina (PI), codice fiscale e partita Iva n. 02214200509 — pec compliance.dpo@pec.it, referente dott.ssa Filomena Polito.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Fano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) gestione delle presenti procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Fano.

I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

La Dirigente
(dott. ssa Immacolata Di Sauro)
(firmato digitalmente)